Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 117° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 11 giugno 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **1006**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 194, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione, in malattie dell'apparato digerente.

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente

Art. 195. — La scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente conferisce il diploma di specialista in malattie dell'apparato digerente e ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica.

Art. 196. — La scuola ha la durata di 4 anni di cui uno dedicato al tirocinio pratico. Abbreviazioni del corso potranno essere concesse a giudizio insindacabile del consiglio della scuola, soltanto a coloro che diano dimostrazione documentata di avere preparazione, servizio ed attività scientifica nel campo specifico di riconosciuto merito e svolti in ambienti qualificati. In ogni caso l'abbreviazione del corso deve essere dettagliatamente motivata dal consiglio della scuola.

Art. 197. — Il corso comprende i seguenti insegnamenti:

1° *Anno*:

anatomia patologica;
fisiopatologia;
chimica clinica;
semeiotica fisica e strumentale (1° anno);
clinica medica (1° anno).

2° *Anno*:

semeiotica fisica e strumentale (2° anno);
semeiotica radiologica;
malattie del tubo digerente;
clinica medica (2° anno).

3° *Anno*:

malattie del fegato e del pancreas;
clinica medica (3° anno).

4° *Anno*:

tirocinio pratico da svolgersi in qualificate cliniche universitarie o reparti ospedalieri.

A queste materie fondamentali obbligatorie potranno essere aggiunte le seguenti sei materie complementari con corsi semestrali:

parassitologia (1° anno);
psicopatologia (1° anno);
dietetica (2° anno);
chirurgia dell'apparato digerente (2° anno);
immunologia (3° anno);
farmacologia (3° anno).

Art. 198. — L'iscrizione alla scuola avviene per titoli. Nel caso che le domande superino il numero dei posti disponibili, l'ammissione avverrà per titoli ed esami. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 199. — Sono disponibili otto posti per ciascun anno di corso. Gli iscritti alla scuola hanno obbligo di frequentare le lezioni, le corsie ed i laboratori nonché di prestare servizio, se richiesti, nell'istituto come medici interni con funzioni assistenziali.

Gli allievi che non dimostrino di aver ottemperato alla richiesta frequenza, non saranno ammessi a sostenere le prove di esami.

Art. 200. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti sono tenuti a superare tutti gli esami relativi ai singoli insegnamenti fondamentali e complementari di ciascun anno per il passaggio all'anno successivo.

Gli esami biennali e triennali saranno sostenuti rispettivamente alla fine del biennio ed alla fine del triennio.

Art. 201. — Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma, gli iscritti che abbiano superato tutti gli esami, dovranno sostenere una dissertazione scritta su un argomento di carattere gastroenterologico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 54

LEGGE 30 aprile 1976, n. 397.

Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DEFINIZIONI

Art. 1.

Gli scambi di animali da allevamento, da produzione o da macello, appartenenti alle specie bovina e suina, tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea sono regolati dalle norme degli articoli seguenti, in adempimento delle disposizioni contenute nella direttiva n. 64/432/CEE adottata dal consiglio della Comunità economica europea il 26 giugno 1964, modificata con direttiva n. 66/600/CEE del 25 ottobre 1966, con direttiva n. 70/360/CEE del 13 luglio 1970, con direttiva 71/285/CEE del 19 luglio 1971 e successiva rettifica pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L. 179 del 9 agosto 1971, nonché nella direttiva VI/COM (65) 186 def. adottata dalla commissione della Comunità economica europea il 13 maggio 1965.

Art. 2.

Ai sensi della presente legge si intende per:

a) *azienda*: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ufficialmente controllati, situati nel territorio di uno Stato membro, nei quali sono tenuti o abitualmente allevati animali da allevamento, da produzione o da macello; per quanto riguarda le stalle dei commercianti situate nel territorio della Repubblica italiana, devono intendersi come ufficialmente controllate quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dell'articolo 20 del decreto ministeriale 1° giugno 1968 e dell'articolo 23 del decreto ministeriale 3 giugno 1968 rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 13 settembre 1968 e n. 234 del 14 settembre 1968;

b) *animale da macello*: l'animale della specie bovina o suina destinato, subito dopo l'arrivo nel Paese destinatario, ad essere condotto direttamente al macello o a un mercato;

c) *animali da allevamento o da produzione*: gli animali delle specie bovina e suina diversi da quelli menzionati alla lettera *b*), in particolare quelli destinati all'allevamento, alla produzione di latte, di carne o al lavoro;

d) *allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi*: allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato *A*, punto I;

e) *allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi*: allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato *A*, punto II A 1;

f) *allevamento bovino indenne da brucellosi*: allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato *A*, punto II A 2;

g) *suino indenne da brucellosi*: l'animale delle specie suina che risponde alle condizioni indicate nell'allegato *A*, punto II B 1;

h) *allevamento suino indenne da brucellosi*: allevamento suino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato *A*, punto II B 2;

i) *zona indenne da epizoozia*: la zona di un diametro di 20 chilometri, entro la quale, secondo accertamenti ufficiali, non si è avuto da almeno trenta giorni prima del carico:

1) per gli animali della specie bovina: alcun caso di afta epizootica,

2) per gli animali della specie suina: alcun caso di afta epizootica, di peste suina o di paralisi suina contagiosa (morbo di Teschen);

j) *malattie soggette a denuncia obbligatoria*: le malattie elencate nell'allegato *E;*

k) *veterinario ufficiale*: il veterinario designato dall'autorità centrale competente dello Stato membro; per la Repubblica italiana deve intendersi il veterinario provinciale;

l) *Paese speditore*: lo Stato membro dal quale gli animali delle specie bovina e suina sono spediti verso un altro Stato membro;

m) *Paese destinatario*: lo Stato membro a destinazione del quale sono spediti gli animali della specie bovina e suina provenienti da un altro Stato membro.

Titolo II

SPEDIZIONI DI ANIMALI DALL'ITALIA VERSO GLI ALTRI PAESI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Art. 3.

Gli animali della specie bovina e suina spediti dal territorio italiano a quello degli altri Stati membri della Comunità economica europea devono:

a) non presentare segni clinici di malattia il giorno del carico;

b) non essere stati acquistati in una azienda nei confronti della quale siano stati adottati provvedimenti di polizia veterinaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche;

c) nel caso in cui si tratti di animali da allevamento o da produzione, essere stati acquistati in un'azienda che risponda ufficialmente alle condizioni seguenti:

1) essere situata al centro di zona indenne da epizoozia;

2) essere indenne da almeno tre mesi prima del carico da afta epizootica e da brucellosi bovina per gli animali della specie bovina ed inoltre, per gli animali della specie suina, da afta epizootica, da brucellosi bovina e suina, da peste suina e da paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen);

3) essere indenne da almeno trenta giorni prima del carico da qualsiasi altra malattia contagiosa per la specie animale considerata e soggetta a denuncia obbligatoria;

d) avere soggiornato in un'azienda che si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lettera *c*) durante gli ultimi trenta giorni prima del carico o dopo la loro nascita, per gli animali da allevamento e da produzione. Il veterinario provinciale certificherà il soggiorno degli animali nell'azienda negli ultimi trenta giorni prima del carico o dopo la loro nascita quando si tratti di animali identificati nelle condizioni di cui alla successiva lettera *e*) e posti sotto controllo dello stesso veterinario provinciale che consenta di certificare la loro appartenenza all'azienda;

e) essere identificati mediante un contrassegno autorizzato dal Ministero della sanità;

f) essere avviati direttamente dall'azienda verso il preciso luogo di spedizione:

1) senza entrare in contatto con animali biungulati diversi dagli animali della specie bovina e suina rispondenti alle condizioni previste dalla presente legge;

2) previa separazione in animali da allevamento o da produzione da una parte, e animali da macello dall'altra;

3) mediante mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati a norma del vigente regolamento di polizia veterinaria e delle annesse istruzioni;

g) essere caricati per il trasporto verso il Paese destinatario, conformemente alle disposizioni della precedente lettera *f*), in un punto situato al centro di zona indenne da epizoozia; i veicoli da trasporto devono essere costruiti in modo che il letame, lo strame o il foraggio degli animali non possano scolare o cadere fuori del veicolo durante il trasporto;

h) dopo il carico, essere avviati direttamente ed entro il più breve tempo verso il posto di frontiera;

i) essere scortati durante il trasporto verso il Paese destinatario da un certificato sanitario conforme ai modelli da I a IV di cui all'allegato *A*, rilasciato il giorno del carico dal veterinario provinciale almeno nella lingua del Paese destinatario e la cui validità è di giorni dieci dalla data del rilascio; questo certificato deve essere costituito da un unico foglio;

j) gli animali, inoltre, non devono essere animali delle specie bovina o suina da eliminare nel quadro di un programma di eradicamento delle malattie contagiose.

Art. 4.

Qualora l'azienda o la zona in cui essa si trova fossero colpite da misure stabilite in applicazione del vigente regolamento di polizia veterinaria a seguito dell'insorgenza di una malattia contagiosa per la specie animale considerata, i termini indicati ai punti 2) e 3) della lettera *c*) del precedente articolo 3 hanno effetto a decorrere dalla data in cui tali misure sono state abrogate.

Art. 5.

I bovini da macello in aggiunta alle condizioni previste dal precedente articolo 3, purchè siano di età superiore a quattro mesi, devono;

a) essere stati vaccinati almeno quindici giorni e non oltre quattro mesi prima del carico contro i tipi A, O, C del virus aftoso, con vaccino preparato con virus inattivati da istituti autorizzati e controllati secondo la vigente legislazione;

b) quando non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi, avere avuto reazione negativa ad una intradermotubercolinizzazione praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato *B*, non oltre trenta giorni prima del carico;

c) quando non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi, né da un allevamento bovino indenne da brucellosi, aver presentato alla sieroagglutinazione praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato C, non oltre trenta giorni prima del carico, un tasso brucellare inferiore a trenta unità internazionali agglutinanti per millilitro.

Art. 6.

I bovini da allevamento e da produzione, in aggiunta alle condizioni previste dal precedente articolo 3, devono:

a) quando si tratti di animali di età superiore a 4 mesi, essere stati vaccinati almeno quindici giorni e non più di 4 mesi prima del carico contro i tipi A, O, C del virus aftoso, con un vaccino preparato con virus inattivati da istituti autorizzati e controllati secondo la vigente legislazione;

b) provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi e, in particolare, quando si tratti di animali di età superiore a 6 settimane, avere avuto una reazione negativa ad una intradermotubercolinizzazione praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato B non oltre trenta giorni prima del carico;

c) provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi e, in particolare, quando si tratti di animale di età superiore a 12 mesi, avere presentato un tasso brucellare inferiore a trenta unità internazionali agglutinanti per millilitro, alla sieroagglutinazione praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato C non oltre trenta giorni prima del carico;

d) quando si tratti di vacche da latte, non presentare segni clinici di mastite; inoltre, l'analisi del loro latte, praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato D non oltre trenta giorni prima del carico, non deve aver rivelato né indizi di uno stato infiammatorio caratteristico, né germi specificatamente patogeni.

Art. 7.

I suini da allevamento o da produzione, in aggiunta alle condizioni previste dal precedente articolo 3, devono provenire da un allevamento suino indenne da brucellosi.

Quando si tratta di suini di peso superiore a 25 chilogrammi, devono aver presentato, in prove effettuate entro i trenta giorni precedenti il carico:

1) un tasso brucellare inferiore a trenta unità internazionali agglutinanti per millilitro alla sieroagglutinazione praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato C;

2) una reazione di fissazione del complemento negativa all'esame sierologico praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato C.

Art. 8.

Qualora da parte dello Stato membro destinatario sia constatato che, per gli animali da allevamento o da produzione spediti dall'Italia, non sono state osservate le norme di cui al presente titolo I, il Ministero della sanità, su richiesta, dispone le indagini necessarie e ne informa senza indugio lo Stato membro interessato.

Art. 9.

Sono ammessi alla spedizione dall'Italia verso gli altri Stati membri della Comunità economica europea gli animali da allevamento o da produzione e gli animali da macello acquistati nelle aziende o su un mercato regolarmente costituito a norma della legislazione vigente ed all'uopo autorizzato dal Ministero della sanità per la spedizione verso tali Stati, purché detto mercato risponda alle seguenti condizioni:

a) essere sotto il controllo di un veterinario comunale addetto ai servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria;

b) essere situato al centro di una zona indenne da epizoozia;

c) dopo la disinfezione, servire solo ad animali da allevamento o da produzione o solo ad animali da macello che rispondano alle condizioni previste dagli articoli da 3 a 7 e dall'articolo 9 della presente legge nella misura in cui tali condizioni sono applicabili alla specie animale considerata. In particolare, tali animali devono essere stati avviati verso il mercato conformemente alle disposizioni della lettera f) del precedente articolo 3.

Tuttavia, l'intradermotubercolinizzazione e la sieroagglutinazione prescritte a norma dell'articolo 6, lettere b) e c), non devono necessariamente essere state effettuate prima dell'introduzione sul mercato.

Prima di essere avviati al luogo di carico dall'azienda o da un mercato che risponda alle condizioni del presente articolo, gli animali possono, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, lettera f), essere condotti in un luogo di raccolta controllato ed autorizzato dal Ministero della sanità purché tale luogo risponda alle medesime condizioni fissate per il mercato.

Gli animali acquistati su tali mercati devono essere condotti direttamente dal mercato o dal luogo di raccolta all'esatto luogo di carico conformemente alle disposizioni delle lettere f) e h) del precedente articolo 3, e spediti verso il Paese destinatario.

La durata dell'operazione di raccolta di detti animali fuori dell'azienda di origine, in particolare sul mercato, nel luogo di raccolta o nel luogo preciso di carico, deve essere compresa nel periodo di trenta giorni previsto dalla lettera d) del precedente articolo 3. Il tempo necessario a questa operazione non deve superare i sette giorni.

Le autorizzazioni vengono date con decreto del Ministro per la sanità, con il quale saranno anche determinate le modalità secondo le quali deve essere effettuato il controllo dei mercati e dei luoghi di raccolta e deve essere accertata l'applicazione di tale controllo. Il Ministero della sanità comunicherà tali autorizzazioni alla commissione della Comunità economica europea ed alle autorità centrali competenti degli altri Paesi membri della Comunità.

Le stalle di sosta dei commercianti, esercitate a norma della legislazione vigente, destinate al ricovero di animali da spedire dall'Italia verso il territorio degli altri Stati membri della Comunità devono essere allo uopo autorizzate con decreto del veterinario provinciale, con il quale saranno anche determinate le modalità con le quali deve essere effettuato il loro controllo e deve essere accertata l'applicazione di tale controllo.

Art. 10.

Tutti gli animali destinati ad essere spediti verso il territorio di uno Stato membro della Comunità devono aver soggiornato nel territorio nazionale:

a) da almeno sei mesi prima del giorno del carico, se si tratta di animali da allevamento o da produzione;

b) da almeno tre mesi prima del giorno del carico, se si tratta di animali da macello.

Qualora gli animali di cui alle lettere *a*) e *b*) siano di età inferiore rispettivamente a sei o tre mesi, essi devono aver soggiornato nel territorio nazionale dalla nascita.

Titolo III

SPEDIZIONE DI ANIMALI DAGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA IN ITALIA

Art. 11.

Gli animali della specie bovina e suina spediti in Italia dagli altri Stati membri della Comunità economica europea devono rispondere alle medesime garanzie sanitarie previste per la spedizione dall'Italia verso gli altri Stati membri. Pertanto detti animali devono essere presentati alla visita veterinaria al confine accompagnati da certificati conformi ai modelli da I a IV dell'allegato *F* e redatti in lingua italiana.

E' fatto divieto d'introdurre nel territorio nazionale bovini da allevamento o da produzione e bovini da macello di età inferiore ai quindici giorni.

Gli animali da allevamento o da produzione che siano trovati rispondenti alle norme fissate dalla presente legge vengono immediatamente avviati a destinazione.

Gli animali da macello che siano trovati rispondenti alle norme fissate dalla presente legge vengono avviati direttamente dal confine al macello di destinazione ove devono essere macellati al più presto, conformemente alle esigenze di polizia veterinaria.

Per l'introduzione degli animali d'allevamento o da produzione e degli animali da macello non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione: tuttavia lo speditore o il suo mandatario devono comunicare all'ufficio veterinario di confine, almeno ventiquattro ore prima dell'arrivo, la specie ed il numero degli animali componenti ogni singola spedizione nonché il prevedibile momento dell'arrivo.

Art. 12.

Gli animali da macello possono essere condotti dal confine direttamente ad un mercato attiguo ad un macello, purché la regolamentazione del mercato stesso consenta l'uscita di tutti gli animali, in particolare al termine del mercato, soltanto verso il macello stesso; in casi determinati può essere consentito che gli animali siano avviati verso un mercato non attiguo ad un macello.

Il Ministero della sanità autorizza i mercati di cui al presente articolo, stabilendo per ognuno di essi i macelli cui gli animali possono essere condotti al fine di esservi macellati entro un termine non superiore a settantadue ore dalla loro introduzione nel mercato.

Art. 13.

Per i bovini da macello la durata della vaccinazione antiaftosa è portata a dodici mesi, a condizione che gli animali siano stati vaccinati almeno due volte e abbiano subìto l'ultima vaccinazione da non oltre dodici mesi e provengano da uno Stato membro nel quale gli animali della specie bovina siano sottoposti annualmente alla vaccinazione antiaftosa e sul quale si procede alla macellazione sistematica dei bovini colpiti da afta epizootica.

Il Ministero della sanità indicherà di volta in volta i Paesi per i quali si applica tale disposizione.

Art. 14.

Il Ministero della sanità comunica alla commissione della Comunità economica europea ed alle autorità centrali competenti degli altri Stati membri l'elenco dei posti di confine che devono essere utilizzati per l'introduzione di animali della specie bovina e suina nel territorio nazionale.

Sempreché le disposizioni di polizia veterinaria siano rispettate, la scelta dei posti di frontiera terrà conto dei circuiti di commercializzazione e di tutti i modi di trasporto utilizzabili.

Art. 15.

I veterinari di confine vietano l'introduzione nel territorio italiano degli animali della specie bovina e suina provenienti da Paesi membri della Comunità economica europea:

a) se tali animali sono affetti o vi è il sospetto che siano affetti o contaminati da malattia contagiosa;

b) se la visita al confine ha permesso di constatare che non sono state fornite per tali animali le garanzie previste dal certificato.

Dei provvedimenti adottati deve essere data immediata comunicazione al Ministero della sanità per ogni successiva decisione.

Quando sia riscontrata la presenza di animali sospetti di essere affetti o contaminati da una malattia di cui alla precedente lettera *a*) o di costituire un pericolo di propagazione di tale malattia, il veterinario di confine adotta tutte le misure necessarie, ivi compresa la quarantena, al fine di emettere un preciso giudizio sulle manifestazioni che hanno giustificato il sospetto.

Purché non si oppongano motivi di polizia veterinaria, gli animali oggetto del divieto di cui al presente articolo possono essere rispediti all'origine a richiesta dello speditore o del suo mandatario.

Quando l'introduzione di animali sia stata vietata per uno dei motivi di cui al primo comma del presente articolo, ed il Paese speditore od eventualmente il Paese di transito non autorizzi entro otto ore la rispedizione il Ministero della sanità adotta i necessari provvedimenti, ivi compresi, se del caso, la macellazione o l'abbattimento degli animali. La macellazione deve avvenire al più presto dopo l'arrivo degli animali al macello, conformemente alle esigenze di polizia veterinaria. Il Ministero della sanità designa per ogni confine il macello od i macelli cui gli animali possono essere avviati a norma del presente articolo.

Le decisioni prese in applicazione del presente articolo devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario con l'indicazione dei motivi; quando ne sia fatta richiesta, tali decisioni motivate devono essere comunicate immediatamente e per iscritto, con la indicazione che lo speditore, o il suo mandatario, ha facoltà di proporre contro i provvedimenti di respingi-

mento ricorso gerarchico al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla comunicazione e contro i provvedimenti di abbattimento o di macellazione ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Dette decisioni dovranno altresì essere comunicate al Ministero della sanità che provvederà ad informare l'autorità competente del Paese speditore. Agli speditori degli animali abbattuti o macellati a norma del presente articolo non è dovuto alcun indennizzo.

Titolo IV

DEROGHE

Art. 16.

Con ordinanza del Ministro per la sanità potranno essere concesse ad uno o più Stati membri, purché concedano all'Italia il medesimo trattamento, autorizzazioni generali o limitate a casi determinati in base alle quali potranno spedire nel territorio nazionale:

1) bovini da allevamento, da produzione o da macello che non abbiano subìto la vaccinazione antiaftosa di cui ai precedenti articoli 5 e 6, a condizione che non siano stati ufficialmente accertati casi di afta epizootica, nel Paese speditore e nei Paesi di transito interessati da almeno sei mesi, a decorrere dalla data del carico;

2) bovini da allevamento, da produzione o da macello che abbiano subìto in luogo della vaccinazione antiaftosa un trattamento praticato, non oltre dieci giorni prima del carico, con siero antiaftoso ufficialmente autorizzato e controllato dall'autorità competente dello Stato membro speditore ed accettato dal Ministero italiano della sanità;

3) bovini da allevamento o da produzione che siano stati vaccinati contro l'afta almeno due volte e abbiano subìto l'ultima vaccinazione da non oltre dodici mesi e a condizione che provengano da uno Stato membro nel quale:

a) gli animali della specie bovina siano sottoposti annualmente alla vaccinazione antiaftosa;

b) si proceda alla macellazione sistematica dei bovini colpiti da afta epizootica;

c) non sia stato constatato ufficialmente alcun caso di afta epizootica da almeno sei mesi dalla data del carico;

4) bovini da allevamento o da produzione che provengano da un allevamento bovino indenne da brucellosi;

5) bovini destinati alla produzione della carne, di età inferiore a trenta mesi, non provenienti da un allevamento bovino ufficialmente indenne né da un allevamento bovino indenne da brucellosi. Tuttavia, tali animali devono aver presentato un tasso brucellare inferiore a trenta unità internazionali agglutinanti per millilitro, alla siero-agglutinazione praticata non oltre trenta giorni prima del carico.

Nel relativo provvedimento il Ministro per la sanità disporrà le misure necessarie al fine di evitare la contaminazione degli allevamenti nazionali ivi comprese le indicazioni relative al particolare contrassegno di cui i suddetti animali devono essere muniti. E' comunque fatto divieto di introdurre gli animali stessi in allevamenti risanati e in via di risanamento per la brucellosi, a norma dei decreti ministeriali emessi in applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche;

6) bovini da macello che abbiano presentato alla siero-agglutinazione un tasso brucellare di trenta o più unità internazionali agglutinanti per millilitro.

Qualora sia stata concessa una autorizzazione generale, il Ministero della sanità provvederà ad informare immediatamente la commissione della Comunità economica europea e le competenti autorità centrali degli altri Stati membri.

La concessione delle autorizzazioni previste dal presente articolo è subordinata alla concessione di corrispondenti autorizzazioni da parte dei Paesi di transito interessati.

I Paesi speditori devono prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire che nei certificati sanitari, i cui modelli figurano nell'allegato *F* (modelli I e II), sia indicato che è stato fatto uso di una delle possibilità previste dal presente articolo.

Titolo V

DIVIETI E LIMITAZIONI

Art. 17.

Qualora vi sia pericolo della propagazione in Italia di malattie degli animali in seguito all'introduzione dal territorio di uno Stato membro di animali bovini o suini, con apposita ordinanza del Ministro per la sanità potranno essere prese le seguenti misure:

a) divieto e limitazione temporanei alla introduzione di alimenti bovini e suini provenienti dalle zone del territorio dello Stato speditore in cui la malattia si sia manifestata, qualora insorga una malattia epizootica;

b) divieto o limitazione temporanei alla introduzione di animali bovini o suini provenienti dall'intero territorio dello Stato speditore, qualora una malattia epizootica assuma un carattere estensivo o nel caso di una comparsa di una nuova malattia grave e contagiosa degli animali.

Le misure di cui sopra dovranno essere portate dal Ministero della sanità a conoscenza della commissione della Comunità economica europea e degli altri Stati membri della Comunità entro dieci giorni feriali con l'indicazione dei motivi.

Il Ministro per la sanità può modificare con propria ordinanza le suddette misure restrittive per assicurarne il coordinamento con quelle adottate dagli Stati membri oppure revocarle, in conformità di quanto disposto al paragrafo 3 dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della direttiva n. 71/285/CEE del 19 luglio 1971.

Analogamente il Ministro per la sanità adotta misure di divieto o di limitazione temporanei alla introduzione di animali delle specie bovina e suina provenienti dall'area comunitaria, in conformità delle disposizioni previste al paragrafo 4 dell'articolo 7 e all'articolo 8 della predetta direttiva.

Il Ministero della sanità comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla commissione della Comunità economica europea l'insorgenza sul territorio nazionale delle malattie della specie bovina e suina a carattere epizootico; deve inoltre segnalare immediatamente l'estinzione della malattia.

Art. 18.

Qualora da taluno degli Stati membri della Comunità economica europea vengano adottate misure dirette a vietare o limitare l'introduzione nel proprio territorio di animali bovini e suini provenienti dall'Italia per impedire la propagazione di una malattia che si presume presente e diffusa nel territorio nazionale, il Ministero della sanità potrà fare ricorso alle procedure previste agli articoli 7 e 8 della direttiva n. 71/285/CEE del 19 luglio 1971, qualora ritenga che tali misure siano ingiustificate.

Art. 19.

Continuano ad avere applicazione anche nei riguardi degli Stati membri della Comunità economica europea le disposizioni dell'ordinamento nazionale concernenti il divieto di introdurre nel territorio nazionale animali della specie bovina e suina cui siano state somministrate sostanze ad azione ormonale od antiormonale.

Sono parimenti applicate nei confronti degli altri Stati membri della Comunità economica europea le disposizioni riguardanti l'introduzione nel territorio nazionale:

a) di animali ai quali siano stati somministrati antibiotici;

b) di animali da allevamento o da produzione destinati ad esposizioni o di tori da allevamento destinati a centri di fecondazione artificiale, a condizione che le disposizioni stesse si applichino anche all'interno del territorio nazionale.

Qualora venga attuato un programma nazionale di profilassi contro una malattia contagiosa della specie bovina e suina non considerata all'allegato *E*, il Ministro per la sanità può con propria ordinanza disporre che per l'importazione di animali delle specie predette dagli altri Stati membri siano fornite garanzie sanitarie equivalenti a quelle stabilite dal programma nazionale, in conformità delle norme di cui agli articoli 6 e 8 della direttiva n. 71/285/CEE del 19 luglio 1971.

Titolo VI

PERIZIE

Art. 20.

Agli speditori di animali di cui sia stata vietata la introduzione in Italia ai sensi del precedente articolo 15 è accordato il diritto di ottenere, prima dell'adozione di qualsiasi altra misura, salvo l'abbattimento o la macellazione quando ciò sia indifferibile per ragioni di polizia veterinaria, il parere di un esperto veterinario facente parte dell'apposito elenco all'uopo stabilito dalla commissione della Comunità economica europea, al fine di determinare se siano state osservate le condizioni di cui al primo comma, lettere *a*) e *b*), del predetto articolo 15.

L'esperto veterinario deve avere la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ma diversa da quella italiana e da quella del Paese speditore.

L'elaborazione dei pareri deve essere effettuata e agevolata conformemente al disposto degli articoli seguenti.

Art. 21.

Il Ministero della sanità propone alla commissione della Comunità economica europea, per il settore « animali della specie bovina e suina » i nomi di almeno due esperti veterinari di provata competenza, comunicandone altresì la specializzazione e l'esatto recapito. Tali esperti entreranno a far parte dell'apposito elenco compilato dalla predetta commissione sulla base delle proposte dei diversi Stati membri. Il Ministero della sanità provvede anche a proporre le eventuali cancellazioni o modifiche nonchè le possibili sostituzioni.

Art. 22.

Il veterinario di confine, non appena preso il provvedimento di divieto di cui al precedente articolo 15, ne informa a norma dello stesso articolo lo speditore o il suo mandatario affinchè questo possa immediatamente mettersi in contatto con un esperto iscritto nell'elenco di cui al precedente articolo 21 ed ottenere il parere. Detto parere, elaborato secondo il modello di cui all'allegato *G*, dovrà essere trasmesso, oltre che alla commissione della Comunità economica europea, al veterinario di confine che ne curerà l'immediato inoltro, con le proprie osservazioni, al Ministero della sanità.

Al fine di assicurare l'elaborazione di detto parere, il veterinario di confine dispone affinchè non si verifichino condizioni che possano rendere più difficile o impossibile la perizia, semprechè a ciò non si oppongano indifferibili necessità di ordine sanitario o di polizia veterinaria. Il veterinario di confine mette inoltre a disposizione dell'esperto, a sua richiesta, tutte le informazioni ed, in particolare, tutti i documenti necessari per la valutazione del caso concreto, come pure il personale, il materiale e gli impianti idonei all'esecuzione della perizia. Quando sia necessario, l'esperto potrà avvalersi dell'opera di un istituto zooprofilattico o di una sua sezione.

Le spese relative alla sosta degli animali e delle carni, come pure quelle necessarie per l'elaborazione della perizia, sono a carico dello speditore. Questi dovrà pertanto comunicare per iscritto al veterinario di confine la propria determinazione di richiedere la perizia, con il preciso impegno di assumersi tutto l'onere relativo.

Titolo VII

IMPORTAZIONE DI BOVINI E SUINI DA PAESI TERZI

Art. 23.

1. — L'importazione di animali della specie bovina e suina da Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea è consentita soltanto quando sia stato constatato che il Paese d'origine è in grado di fornire tutte le garanzie sanitarie atte ad evitare la diffusione di malattie trasmissibili del bestiame con l'introduzione di animali vivi; nel giudizio di tali garanzie il Ministero della sanità si ispirerà al principio di non applicare nei confronti dei Paesi terzi disposizioni più favorevoli di quelle previste dalla presente legge.

2. — L'importazione di detti animali è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della sanità da rilasciarsi di volta in volta.

Quando ricorrano circostanze sanitarie particolarmente favorevoli il Ministro per la sanità può consentire, con proprio decreto, l'importazione dal Paese d'origine, senza le particolari autorizzazioni di cui al precedente comma.

3. — Il Ministro per la sanità può disporre l'invio di funzionari veterinari del ruolo del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità nonchè di esperti

veterinari appartenenti ad amministrazioni pubbliche negli Stati esteri, con il benestare dei rispettivi governi, sia al fine di constatare le condizioni sanitarie degli allevamenti e l'organizzazione e l'attuazione della profilassi contro le malattie contagiose degli animali, sia allo scopo di predisporre le basi tecnico-sanitarie per la stipulazione di eventuali accordi atti a fornire le garanzie di cui al comma precedente.

Titolo VIII

IMPORTAZIONE DI EQUINI, OVINI E CAPRINI

Art. 24.

1. — L'importazione degli animali della specie equina, ovina e caprina da qualsiasi provenienza viene consentita alle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

2. — Il Ministro per la sanità può stabilire con proprio decreto che siano fornite garanzie sanitarie supplementari all'origine e che gli animali siano sottoposti nel Paese di provenienza o al confine o a destino a prove diagnostiche o a trattamenti immunizzanti non previsti agli articoli 49 e 50 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

3. — Qualora ricorrano circostanze particolarmente favorevoli il Ministro per la sanità può consentire con proprio decreto l'importazione dal Paese d'origine senza le particolari autorizzazioni di cui agli articoli 49 e 50 del precitato decreto del Presidente della Repubblica.

Con lo stesso decreto possono essere stabilite eventuali particolari misure cautelative per l'inoltro degli animali dal confine nell'interno del Paese e per il controllo degli stessi a destino.

Titolo IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25.

La visita al confine degli animali appartenenti a qualsiasi specie, delle relative carni nonchè dei prodotti ed avanzi di origine animale in importazione da qualsiasi provenienza, può essere integrata, secondo le istruzioni che saranno all'uopo impartite dal Ministero della sanità, da misure quarantenarie (periodo di osservazione a destino ed altre) e da trattamento immunizzante nonchè da accertamenti diagnostici o da analisi ed esami di laboratorio, ai sensi della legge 30 dicembre 1970, n. 1239.

Art. 26.

1. — L'inoltro degli animali della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina dal confine, a destinazione può essere effettuato per ferrovia e per strada.

L'inoltro per strada deve avvenire esclusivamente mediante autoveicoli. Il Ministro per la sanità può stabilire con proprio decreto i requisiti igienico-sanitari degli autoveicoli e le modalità del trasporto.

Nei casi in cui l'inoltro su strada viene effettuato, per motivi di polizia veterinaria, sotto scorta sanitaria la relativa spesa è a carico dell'interessato.

2. — I veterinari di confine, oltre al rilascio del modello 9 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, appongono il proprio visto sui certificati sanitari che accompagnano gli animali a destino; inoltre, di ogni spedizione, devono dare comunicazione telegrafica al veterinario provinciale competente e, per gli animali da macello, anche all'ufficio veterinario comunale di destinazione, a spese degli interessati.

3. — Qualora una partita di animali venga presentata al confine con un unico certificato sanitario e debba essere suddivisa per diverse destinazioni, i veterinari di confine provvedono:

a) quando trattasi di bovini e di suini provenienti dalla Comunità economica europea, a rilasciare per ogni destinazione un nuovo certificato conforme all'originale, avvalendosi dei modelli di cui all'allegato *F;*

b) quando trattasi di bovini e di suini provenienti dai Paesi terzi o di equini, di ovini e caprini provenienti da qualsiasi Paese, a rilasciare per ogni destinazione un nuovo certificato conforme ai modelli che saranno indicati dal Ministero della sanità.

4. — Per gli animali da macello il Ministro per la sanità può con proprio decreto indicare i macelli di destinazione.

5. — Sono abrogati gli ultimi tre commi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 27.

Prima del penultimo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, va inserito il seguente comma:

« Il raggio della zona infetta stabilita attorno ai ricoveri e località infetti non può essere comunque inferiore a due chilometri ».

Art. 28.

L'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 16 del presente regolamento, quando sono trascorsi trenta giorni dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia. Tuttavia, se tutti gli animali recettivi esistenti nel focolaio sono stati macellati, i provvedimenti disposti dal sindaco in applicazione dell'articolo 10 sono immediatamente revocati dopo eseguite le prescritte disinfezioni e i provvedimenti disposti dal sindaco in applicazione dell'articolo 11 sono revocati trascorsi quindici giorni dalla macellazione degli animali ».

Art. 29.

All'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, viene aggiunto il seguente comma:

« Il raggio della zona infetta stabilita attorno ai ricoveri e località infetti non può essere comunque inferiore a due chilometri ».

Art. 30.

Il primo comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati con le modalità stabilite dal primo comma del-

l'articolo 16 del presente regolamento, dopo trascorsi quaranta giorni dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia. Tuttavia, se tutti i suini esistenti nel focolaio sono stati macellati, i provvedimenti sanitari disposti dal sindaco in applicazione dell'articolo 10 sono immediatamente revocati dopo eseguite le prescritte disinfezioni e i provvedimenti disposti dal sindaco in applicazione dell'articolo 11 sono revocati trascorsi quindici giorni dalla macellazione degli animali ».

Art. 31.

L'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'obbligo della denuncia, sono da considerarsi sospetti di brucellosi i casi di aborto e di ritenzione placentare. La diagnosi deve essere convalidata da esami di laboratorio o da prove allergiche che, in caso di esito positivo, devono essere estese a tutti gli animali recettivi del gruppo ».

All'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) isolamento degli animali infetti e sequestro degli animali recettivi presenti nel focolaio di infezione ».

Il terzo comma dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è sostituito dal seguente:

« Nei riguardi dei soggetti che reagiscono positivamente e di quelli con essi conviventi si applicano le misure previste dal precedente articolo 107 ».

L'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 16 del presente regolamento, quando:

a) gli animali infetti sono stati abbattuti salvo che, trattandosi di pecore, non ne sia stata accertata la guarigione nel modo previsto alla successiva lettera *b*);

b) gli animali eventualmente rimasti nel focolaio, dopo l'abbattimento dei capi infetti non hanno manifestato sintomi clinici riferibili a brucellosi da almeno sei settimane e hanno presentato reazione negativa a due esami sierologici o allergici effettuati a intervallo di almeno sei settimane l'uno dall'altro.

Tuttavia tali esami non sono richiesti per:

1) gli animali non vaccinati che si trovano in età prepubere;

2) gli animali vaccinati in età prepubere, semprechè non sia trascorso dalla vaccinazione il tempo necessario per ottenere risultati attendibili dagli esami stessi ».

Art. 32.

L'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 16 del presente regolamento, quando sono trascorsi quindici giorni dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia ».

Titolo X

NORME FINALI E PENALI

Art. 33.

Il Ministero della sanità, di concerto con gli altri Ministeri interessati, può autorizzare le amministrazioni dello Stato ivi comprese le aziende autonome, le regioni, le province, i comuni, enti e consorzi autonomi di porto, aeroporto ed autoporto ad istituire e a gestire nell'interno del territorio nazionale, preferibilmente in prossimità della frontiera d'entrata, stazioni zoosanitarie per la visita sanitaria prevista dalla presente legge e dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nel caso che tale visita non possa essere effettuata e non possa essere interamente esaurita alla frontiera oppure a scopo cautelare per la quarantena di animali importati.

Le autorizzazioni all'istituzione delle stazioni zoosanitarie sono rilasciate a condizione che le stazioni stesse siano ubicate in località idonee e siano dotate di impianti ed attrezzature rispondenti dal punto di vista igienico-sanitario e zooprofilattico.

Le stazioni zoosanitarie sono equiparate ai posti di confine porto ed aeroporto aperti al traffico internazionale.

Art. 34.

Per la costruzione, l'ampliamento e l'adeguamento, da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nei posti di confine e nelle dogane interne, dei fabbricati, impianti ed attrezzature necessari per l'attuazione della visita sanitaria prevista dall'articolo 25 della presente legge e dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, è autorizzata la spesa di tre miliardi di lire da iscrivere nel bilancio della predetta Azienda.

Alla spesa di cui innanzi l'Azienda medesima farà fronte, con apposita sovvenzione da parte del Tesoro.

I programmi saranno predisposti d'intesa tra il Ministero della sanità e il Ministero dei trasporti.

Art. 35.

Per la concessione di contributi alle regioni, province, comuni, enti o consorzi autonomi di porto, aeroporto od autoporto, camere di commercio per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'adeguamento dei fabbricati, impianti ed attrezzature nonchè per l'acquisto delle relative aree e per la realizzazione delle opere relative ai raccordi ferroviari e stradali nei porti, aeroporti ed autoporti necessari per l'attuazione della visita sanitaria prevista dall'articolo 25 della presente legge e dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e per l'istituzione di stazioni zoosanitarie di cui all'articolo 33 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di cinque miliardi di lire da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della sanità.

Art. 36.

All'onere complessivo di lire 8 miliardi derivante dalla applicazione dei precedenti articoli 34 e 35, si provvede con l'entrata derivante dal prelevamento di corrispondente importo dal conto corrente infruttifero di te-

soreria intestato « Ministero del tesoro - Conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 37.

Le disposizioni sanitarie che disciplinano gli scambi intracomunitari di animali da allevamento, da produzione o da macello delle specie bovina e suina come pure l'importazione di animali delle specie bovina e suina da Paesi terzi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, così come modificato con decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1967, n. 1009, sono abrogate.

Art. 38.

I contravventori alle disposizioni in materia di importazione, esportazione e transito di animali, previste nella presente legge, sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a L. 2.000.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 39.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1976

LEONE

MORO — DAL FALCO — BONIFACIO — COLOMBO — ANDREOTTI — MARCORA — MARTINELLI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

ALLEGATO A

I. — ALLEVAMENTI BOVINI INDENNI DA TUBERCOLOSI

E' considerato ufficialmente indenne da tubercolosi un allevamento bovino nel quale:

a) tutti i bovini sono esenti da manifestazioni cliniche di tubercolosi;

b) tutti i bovini di età superiore a sei settimane hanno avuto una reazione negativa ad almeno due intradermotubercolinizzazioni ufficiali praticate secondo le disposizioni dell'allegato *B*, che hanno luogo la prima sei mesi dopo la fine delle operazioni di risanamento dell'allevamento, la seconda sei mesi dopo la prima e le successive ad un anno di intervallo. Quando tutti i bovini siano soggetti alle misure ufficiali di lotta contro la tubercolosi e la percentuale degli allevamenti bovini infettati da tubercolosi non sia superiore ad 1 in occasione di due controlli succedentisi ad intervallo di un anno, tale intervallo può essere portato a due anni. Quando la percentuale degli allevamenti bovini infettati non sia superiore a 0,2 in occasione di due controlli succedentisi ad intervallo di due anni, l'intervallo tra le tubercolinizzazioni può essere portato a tre anni;

c) non è stato introdotto alcun bovino senza attestato di un veterinario ufficiale in cui si certifichi che detto animale proviene da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi e, se è di età superiore a sei settimane, ha avuto una reazione negativa all'intradermotubercolinizzazione valutata a secondo i criteri dell'allegato *B*, 21-*a*):

i) tuttavia, l'intradermotubercolinizzazione non è richiesta quando la percentuale di aziende che comprendono bovini e infettate da tubercolosi sia inferiore allo 0,2 e se risulta da un attestato del veterinario ufficiale che l'animale:

1) è debitamente identificato;

2) proviene da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi;

3) in occasione del trasporto non è entrato in contatto con bovini non provenienti da allevamenti bovini ufficialmente indenni da tubercolosi;

ii) l'attestato previsto al punto i) può non essere richiesto se da almeno quattro anni:

almeno il 99,80 per cento degli allevamenti bovini è ufficialmente riconosciuto indenne da tubercolosi e

gli allevamenti non ufficialmente indenni si trovano sotto controllo ufficiale, ed è vietato il trasferimento di bovini da tali allevamenti salvo che gli stessi siano portati direttamente al macello sotto controllo ufficiale.

II. — ANIMALI DELLA SPECIE SUINA E ALLEVAMENTI BOVINI E SUINI INDENNI DA BRUCELLOSI

A) *Allevamenti bovini.*

1) E' da considerare ufficialmente indenne da brucellosi un allevamento bovino in cui:

a) non vi sono animali della specie bovina vaccinati contro la brucellosi, salvo che non si tratti di femmine che siano state vaccinate da almeno tre anni;

b) tutti i bovini sono immuni da manifestazioni cliniche di brucellosi da almeno sei mesi;

c) tutti i bovini di età superiore a dodici mesi:

i) hanno presentato, in occasione di due sieroagglutinazioni praticate ufficialmente ad intervalli di tre mesi almeno e di dodici mesi al massimo e secondo le disposizioni dell'allegato *C*, un tasso brucellare inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro; la prima sieroagglutinazione può essere sostituita da tre prove dell'anello (*ring-test*) effettuate a tre mesi d'intervallo, a condizione tuttavia che la seconda sieroagglutinazione sia effettuata almeno sei settimane dopo la terza prova dell'anello;

ii) sono controllati annualmente per determinare l'assenza di brucellosi con tre prove dell'anello effettuate a intervalli di almeno tre mesi, o due prove dell'anello a intervalli di almeno tre mesi ed una sieroagglutinazione effettuata almeno sei settimane dopo la seconda prova dell'anello. Quando non sono possibili prove dell'anello, si procederà annualmente a due sieroagglutinazioni con intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi.

Quando tutti gli animali della specie bovina sono sottoposti alle operazioni ufficiali di lotta contro la brucellosi e la percentuale degli allevamenti bovini infetti non è superiore a 1, basterà procedere annualmente a due prove dell'anello con un intervallo di almeno tre mesi. Queste prove dovranno essere sostituite, se non attuabili, da una sieroagglutinazione;

d) non è stato introdotto alcun bovino senza un attestato di un veterinario ufficiale che certifichi che detto animale proviene da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi e, se è di età superiore a dodici mesi, che ha presentato un tasso brucellare inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro alla sieroagglutinazione praticata secondo le disposizioni dell'allegato *C* nei trenta giorni che precedono l'introduzione nell'allevamento:

i) tuttavia la sieroagglutinazione può non essere richiesta quando la percentuale di allevamenti bovini infettati da brucellosi non è, da almeno due anni, superiore a 0,2 e se risulta dall'attestato del veterinario ufficiale che l'animale:

1) è debitamente identificato;

2) proviene da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi;

3) in occasione del suo trasporto non è entrato in contatto con bovini non provenienti da allevamenti bovini ufficialmente indenni;

ii) l'attestato previsto al punto i) può non essere richiesto se da quattro anni almeno;

il 99,80 per cento almeno degli allevamenti bovini è riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi e

gli allevamenti che non sono ufficialmente indenni si trovano sotto controllo ufficiale, ed è vietato il trasferimento dei bovini da tali allevamenti, salvo che gli stessi siano portati direttamente al macello sotto controllo ufficiale.

2) Un allevamento bovino è considerato indenne da brucellosi quando:

a) non comprende maschi vaccinati contro la brucellosi;

b) tutte o una parte delle femmine sono state vaccinate entro l'età di sei mesi al massimo col vaccino vivo Buck 19 o con altri vaccini autorizzati secondo la procedura dell'articolo 12;

c) tutti i bovini rispondono alle condizioni di cui al punto 1), lettere *b*) e *c*), restando inteso che i bovini di età inferiore a trenta mesi possono presentare un tasso brucellare uguale o superiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro, ma inferiore a 80 u.i. agglutinanti per millilitro, purchè alla reazione di fissazione del complemento presentino:

un tasso inferiore a 30 unità CEE, se si tratta di femmine vaccinate da meno di dodici mesi;

un tasso inferiore a 20 unità CEE in tutti gli altri casi;

d) non è stato introdotto nessun bovino senza un attestato del veterinario ufficiale con cui si certifichi che l'animale risponde alle condizioni previste al numero 1), lettera *d*), oppure che esso proviene da un allevamento riconosciuto indenne da brucellosi e, in questo caso, se è di età superiore a dodici mesi, ha presentato nei trenta giorni precedenti l'introduzione nell'allevamento, secondo le disposizioni dell'allegato *C*, un tasso brucellare inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro e una reazione negativa di fissazione del complemento.

Tuttavia un bovino vaccinato di età inferiore a trenta mesi può presentare un tasso brucellare uguale o superiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro ma inferiore a 80 u.i. agglutinanti per millilitro, purchè alla reazione di fissazione del complemento presenti:

un tasso inferiore a 30 unità CEE, se si tratta di una femmina vaccinata da meno di dodici mesi;

un tasso inferiore a 20 unità CEE, dopo il dodicesimo mese successivo alla vaccinazione.

3) Un allevamento bovino indenne da brucellosi può essere qualificato allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi dopo un termine minimo di tre anni se:

a) non vi si trova alcun animale vaccinato contro la brucellosi da meno di tre anni;

b) durante questi tre anni sono state rispettate senza interruzione le condizioni di cui al numero 2), lettera *c*);

c) al termine del terzo anno gli animali di più di dodici mesi hanno presentato un tasso brucellare inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro alla sieroagglutinazione ed una reazione negativa alla fissazione del complemento. Tali prove sono praticate secondo le disposizioni dell'allegato *C*.

4) In un allevamento bovino ufficialmente riconosciuto indenne da brucellosi possono essere introdotti anche bovini provenienti da un allevamento indenne da brucellosi quando:

al momento della loro introduzione hanno un'età di almeno diciotto mesi;

nel caso in cui siano stati vaccinati contro la brucellosi, la vaccinazione è stata effettuata da oltre un anno;

entro i trenta giorni che precedono la loro introduzione, conformemente alle disposizioni dell'allegato *C*, hanno presentato un tasso brucellare inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro e una reazione negativa alla fissazione del complemento.

Se un bovino è introdotto, conformemente al primo comma, in un allevamento ufficialmente riconosciuto indenne da brucellosi, quest'ultimo, ai fini degli scambi intracomunitari, è considerato indenne da brucellosi per un periodo di due anni a decorrere dalla data di introduzione dell'animale.

5) Se in un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi si costata un sospetto di brucellosi presso uno o più bovini, la qualifica di questo allevamento può essere provvisoriamente sospesa piuttosto che ritirata, purchè l'animale o gli animali siano immediatamente eliminati o isolati.

La sospensione provvisoria può essere tolta qualora due sieroagglutinazioni, praticate secondo le disposizioni dell'allegato *C* con intervallo da sei ad otto settimane su tutti gli animali d'età superiore a dodici mesi, diano un tasso inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro.

Gli animali isolati possono essere reintrodotti nell'allevamento se, nell'intervallo dalle sei alle otto settimane, due sieroagglutinazioni hanno dato un tasso inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro e due fissazioni del complemento hanno dato risultato negativo. Tali prove sono praticate secondo le disposizioni dell'allegato *C*.

Le disposizioni di cui sopra sono applicabili altresì agli allevamenti indenni da brucellosi quando un sospetto di tale malattia è costatato presso uno o più bovini d'età superiore a trenta mesi.

6) Le disposizioni di cui sopra, relative agli animali appartenenti ad un allevamento indenne da brucellosi, si applicano anche agli animali che sono stati vaccinati ad una età compresa fra i cinque e gli otto mesi prima della data di applicazione delle disposizioni della presente legge.

B) *Suini e allevamenti suini.*

1) E' considerato indenne da brucellosi un suino che:

a) non presenta manifestazioni cliniche di tale malattia;

b) se è di peso superiore a 25 chilogrammi, presenta allo esame sierologico praticato secondo le disposizioni dell'allegato *C*:

i) un tasso brucellare inferiore a 30 u.i. agglutinanti per millilitro alla sieroagglutinazione;

ii) una reazione negativa alla fissazione del complemento praticato simultaneamente.

2) E' considerato indenne da brucellosi un allevamento suino in cui:

a) tutti i suini sono esenti da manifestazioni cliniche della malattia da almeno un anno;

b) i bovini che si trovano contemporaneamente nell'azienda appartengono ad un allevamento ufficialmente indenne o a un allevamento indenne da brucellosi.

ALLEGATO *B*

NORME PER LA FABBRICAZIONE E LA UTILIZZAZIONE DELLE TUBERCOLINE

1. — Le tubercolinizzazioni controllate ufficialmente devono essere effettuate mediante la tubercolina PPD (bovina) o una tubercolina preparata sinteticamente e concentrata a caldo.

2. — Per il controllo della tubercolina PPD, si deve usare una tubercolina-tipo conforme al campione internazionale PPD rilasciata dallo « Staatens Seruminstitut » a Copenaghen.

Tale tubercolina-tipo deve essere distribuita dal « Central Diergeneeskundig Instituut », Afdeling Rotterdam.

3. — Per il controllo delle tubercoline cosiddette « sintetiche » si dovrà usare una tubercolina-tipo conforme al campione internazionale della vecchia tubercolina, rilasciato dallo « Staatens Seruminstitut » a Copenaghen.

Tale tubercolina-tipo deve essere distribuita dal « Paul-Ehrlich-Institut » a Francoforte sul Meno.

4. — Le tubercoline devono essere preparate con uno dei ceppi di BK del tipo bovino indicati qui di seguito:

a) An;
b) Vallée;
c) Behring.

5. — Il pH delle tubercoline deve essere compreso tra 6,5 e 7.

6. — Come agente di conservazione nelle tubercoline si può usare solo il fenolo con concentrazione dello 0,5 per cento.

7. — I limiti di utilizzazione sono i seguenti, purchè le tubercoline vengano conservate a temperatura di circa + 4° C:

a) tubercolina PPD liquida: sei mesi,
tubercolina PPD liofilizzata: cinque anni;

b) tubercoline cosiddette sintetiche non diluite: cinque anni, diluite: due anni.

8. — Devono essere incaricati del controllo ufficiale delle tubercoline nei rispettivi Paesi i seguenti istituti statali:

a) Belgio: Institut national de récherches vétérinaires, Bruxelles;

b) Francia: Laboratoire central de récherches vétérinaires, Alfort;

c) Germania: Paul-Ehrlich-Institut, Francoforte sul Meno;

d) Granducato del Lussemburgo: Istituto del Paese fornitore;

e) Italia: Istituto superiore di sanità, Roma;

f) Paesi Bassi: Centraal Giergeneeskundige Instituut Afdeling, Rotterdam;

g) Danimarca: Statens Veterineere Serumlaboratorium, Kobenhavn V;

h) Irlanda: The Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey, England;

i) Regno Unito: The Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey, England.

9. — Il controllo ufficiale deve essere effettuato o sulle tubercoline pronte per l'uso e messe in fiale, o sulla quantità totale di un carico di tubercoline prima del condizionamento, purchè il successivo infialamento avvenga in presenza di un rappresentante dell'autorità competente.

10. — Il controllo delle tubercoline deve essere effettuato con metodi biologici e con il metodo chimico quando si tratta della tubercolina PPD.

11. — Le tubercoline devono essere sterili.

12. — Un controllo d'innocuità della tubercolina relativo alla non tossicità e alla mancanza di proprietà irritanti deve essere effettuato nel modo seguente:

a) non tossicità: le prove devono essere fatte su topini e cavie.

Topini: iniezioni di 0,5 ml di tubercolina sotto la pelle di due topini di 16-20 gr. Se entro due ore non esistono segni netti d'intossicazione, si può ammettere che il prodotto non contiene troppo acido fenico.

Cavie: le cavie devono avere un peso compreso da 350 a 500 gr. La dose di tubercolina da iniettare deve essere di 1 ml per 100 gr di peso vivo. Per quanto riguarda la tecnica da impiegare in tal caso, bisogna procedere secondo uno dei due metodi seguenti:

aa) la tubercolina è iniettata sotto la pelle del ventre di due cavie. Essa può essere considerata conforme se le cavie sottoposte a questo trattamento accusano per al massimo due giorni una forte infiltrazione la quale, senza presentare necrosi, si riassorbe a partire dal terzo giorno e non è percettibile dopo sei giorni. Qualora vi sia necrosi della pelle del ventre o se la infiltrazione non sparisce in sei giorni, la tubercolina deve essere rifiutata;

bb) la dose di tubercolina viene iniettata per via intraperitoneale a due cavie. Gli animali sono osservati per sei settimane durante le quali non devono essere accertati sintomi specifici o perdita di peso. Al termine di sei settimane gli animali sono uccisi e verrà accertata la mancanza di qualsiasi lesione tubercolare; in particolare, sono praticate sezioni istologiche dalla milza, dal fegato e dai polmoni. Lo stesso vale anche per qualsiasi animale morto prima di questo termine;

b) mancanza di proprietà irritanti: si pratica una inoculazione intradermica della pelle del fianco precedentemente depilata di due cavie in ragione di 2.500 unità internazionali (u.i.) di tubercolina in volume di 0,1 ml. Dopo quaranta ore non deve manifestarsi alcuna reazione.

13. — Le tubercoline devono essere soggette ad un'analisi chimica per l'esatta dosatura del fenolo, e della ricerca della eventuale presenza di un altro conservativo.

14. — Una prova di non sensibilizzazione alla tubercolina deve essere effettuata nel modo seguente: tre cavie che non siano state mai sottoposte a prove scientifiche ricevono per tre volte, ogni volta a cinque giorni di intervallo, una iniezione intradermica di 500 u.i. di tubercolina in un volume di 0,1 ml. Tali cavie sono sottoposte a prova quindici giorni dopo con iniezione intradermica della stessa dose di tubercolina. Esse non devono presentare reazione diversa da quella delle cavie dello stesso peso che non siano mai state soggette a prove scientifiche, sottoposte alla prova, ai fini del controllo, con la stessa dose di tubercolina.

15. — Un controllo dell'attività deve essere effettuato secondo il metodo fisico-chimico e secondo i metodi biologici:

a) Metodo fisico-chimico: questo metodo, valido per la PPD, si basa sulla precipitazione della tubercolo-proteina mediante lo acido tricloroacetico. Il tenore di azoto è determinato da distillazione al Kjehdahl. Il fattore di conversione dell'azoto totale in PPD è pari a 6,25.

b) Metodi biologici: tali metodi sono validi per le tubercoline preparate sinteticamente e per la PPD; essi si basano sul raffronto delle tubercoline da dosare con le tubercoline-tipo.

16. — Il campione internazionale della vecchia tubercolina contiene 100.000 u.i./ml.

17. — Il campione internazionale della PPD è rilasciato allo stato liofilizzato: una u i. = 0,00002 mgr di tubercolo-proteina.

L'ampolla contiene 2 mgr di tubercolo-proteina.

Le tubercoline sottoposte dai fabbricanti al controllo degli istituti statali, di cui al paragrafo 8, devono avere la stessa attività delle tubercoline-campione, contenere cioè 100.000 u.i./ml.

18. — *a*) Controllo di attività su cavie: si devono usare cavie albine il cui peso deve essere compreso tra 400 e 600 gr. Esse devono essere in buona salute e si deve verificare mediante palpazione se, al momento dell'inoculazione della tubercolina, la loro contrazione muscolare è rimasta normale malgrado la precedente sensibilizzazione:

aa) la sensibilizzazione delle cavie deve essere effettuata mediante iniezione sperimentale: iniezione sotto la pelle della coscia o della nuca di circa 0,5 mgr di bacilli tubercolari vivi, in emulsione fisiologica.

A tale scopo si deve usare il ceppo del tipo bovino fornito a richiesta, dal Paul-Ehrlich-Institut a Francoforte sul Meno. Bisogna evitare di iniettare una dose troppo forte affinchè le cavie mantengano il loro peso fino al momento in cui sono utilizzate;

bb) qualunque sia la tecnica di titolazione utilizzata, la valutazione deve essere sempre basata sul raffronto della tubercolina da provocare con la tubercolina-tipo; il risultato deve essere espresso in unità internazionali per ml.

b) Controllo di attività sui bovini: qualora il controllo sia effettuato su bovini, le reazioni ottenute su bovini tubercolosi con la tubercolina da controllare devono essere identiche a quelle che provocano le stesse dosi di tubercolina-tipo.

19. — La tubercolinizzazione deve essere effettuata mediante iniezione intradermica unica o al collo o alla spalla.

20. — La dose di tubercolina da iniettare deve essere di 5.000 u i. di PPD o di tubercolina sintetica.

21 — Il risultato dell'intradermotubercolinizzazione deve essere letto alla 72ª ora e valutato secondo il seguente metodo:

a) reazione negativa se si osserva solo un gonfiore circoscritto con aumento di spessore della piega della pelle non superiore a 2 mm, senza segni clinici, quali consistenza pastosa, essudazione, necrosi, dolore o reazione infiammatoria dei linfatici della regione e dei gangli;

b) reazione positiva, se si osservano segni clinici quali quelli menzionati alla lettera *a*) o un aumento dello spessore della piega della pelle superiore a 2 mm.

ALLEGATO *C*

BRUCELLOSI

A) SIEROAGGLUTINAZIONE.

1. — Il sieroagglutinante tipo deve essere conforme al siero campione preparato dal Veterinary Laboratory Weybridge, Surrey, Inghilterra. L'ampolla deve contenere 1.000 unità internazionali (u.i.) agglutinanti provenienti dalla liofilizzazione di 1 ml di siero bovino.

2. — La fornitura del siero tipo deve essere assicurata dal Bundesgesundheitsamt, Berlino.

3. — Il tasso delle agglutine brucellari di un siero deve essere espresso in unità internazionali per ml (ad esempio: siero X = 80 u.i. per ml).

4. — La lettura della sieroagglutinazione lenta in tubi deve avvenire al 50 per cento o al 75 per cento di agglutinazione; l'antigene utilizzato dovrà essere stato titolato nelle identiche condizioni in presenza di siero tipo.

5. — L'agglutinabilità dei vari antigeni nei confronti del siero tipo deve essere compresa entro i seguenti limiti:

se la lettura è fatta al 50 per cento: tra 1/600 e 1/1000;
se la lettura è fatta al 75 per cento: tra 1/500 e 1/750.

6. — Per la preparazione dell'antigene destinato alla sieroagglutinazione in tubi (metodo lento) devono essere utilizzati i ceppi Weybridge n. 99 e USDA/1119 o qualsiasi altro ceppo di sensibilità equivalente.

7. — I terreni di coltura utilizzati sia per la conservazione del ceppo nel laboratorio che per la produzione dell'antigene devono essere scelti in modo da non favorire la dissociazione batterica (S-R); si dovrà impiegare di preferenza l'agar-patata.

8. — L'emulsione batterica deve essere effettuata con soluzione fisiologica (NaCl 8,5 per cento) fenicata allo 0,5 per cento. Non deve essere usato il formolo.

9. — Si devono incaricare del controllo ufficiale degli antigeni i seguenti istituti ufficiali:

a) Germania: Bundesgesundheitsamt, Berlino;

b) Belgio: Institut national de récherches vétérinaires, Bruxelles;

c) Francia: Laboratoire central de récherches vétérinaires, Alfort;

d) Granducato del Lussemburgo: Istituto del Paese fornitore;

e) Italia: Istituto superiore di sanità, Roma;

f) Paesi Bassi: Centraal Diergeneeskundig Instituut Afdeling, Rotterdam;

g) Danimarca: Statens Veterinaere Serumlaboratorium, Kobenhavn V;

h) Irlanda: The Veterinary Research Laboratory, Department of Agriculture and Fischeries, Thorndale - Beaumont Road, Dublin 9;

i) Regno Unito - Gran Bretagna: The Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey, England - Irlanda del Nord: The Veterinary Research Laboratory, Stormont, Belfast.

10. — Gli antigeni possono essere forniti concentrati purchè il coefficiente di diluizione richiesto sia indicato sull'etichetta dei flacone.

11. — Per effettuare una siero-agglutinazione occorre preparare almeno tre diluizioni per ogni siero. Le diluizioni del siero sospetto devono essere effettuate in modo che la lettura della reazione al limite d'infezione avvenga nel tubo mediano. In caso di reazione positiva in questo tubo il siero sospetto conterrà quindi almeno la quantità di 30 u.i. agglutinanti per millilitro.

B) REAZIONE DI FISSAZIONE DEL COMPLEMENTO.

1. — Come siero *standard* vale lo stesso *sub-standard* del siero della brucellosi di cui al punto *A*) 1 del presente allegato. Oltre alle unità di agglutinazione internazionali (UAI), devono essere presenti in un millilitro di questo siero della brucellosi liofilizzato 1.000 unità sensibilizzanti che fissano il complemento. Queste unità sensibilizzanti sono denominate unità sensibilizzanti CEE (USC).

2. — La fornitura del siero standardizzato è assicurata dal Bundesgesundheitsamt di Berlino.

3. — Il tenore di anticorpi che fissano il complemento, in un siero, va espresso in unità sensibilizzanti CEE (USC) (esempio: siero X = USC/ml).

4. — Un siero contenente in 1/ml 20 unità sensibilizzanti CEE (il che corrisponde a una attività del 20 per cento dell'attività del siero di riferimento) o più, deve essere considerato positivo.

5. — I sieri devono essere inattivati come segue:

a) bovini: 56°-60°C per 30-50 minuti;

b) suini: 60°C per 30-50 minuti.

6. — Per la produzione dell'antigene si devono usare i ceppi Weybridge n 99 o USDA 1119 L'antigene è costituito da una emulsione batterica in soluzione fisiologica allo 0,85 per cento o in soluzione tampone veronal.

7. — Per la reazione si deve usare una dose di complemento che sia maggiore della dose minima necessaria per una emolisi totale.

8. — Nell'esecuzione della reazione, si devono effettuare ogni volta i seguenti controlli:

a) controllo dell'effetto anticomplementare del siero;

b) controllo dell'antigene;

c) controllo delle emazie sensibilizzate;

d) controllo del complemento;

e) controllo di sensibilità della reazione con l'aiuto di un siero positivo;

f) controllo della specificità della reazione con l'aiuto di un siero negativo.

9. — La sorveglianza e il controllo ufficiale dei sieri *standard* e degli antigeni sono affidati agli organismi di cui al punto *A*) 9 del presente allegato.

10 — Gli antigeni possono essere forniti in forma concentrata, purchè sull'etichetta sia indicato il coefficiente di diluizione necessario.

C) PROVA DELL'ANELLO (RING TEST).

1. — Il *ring-test* deve essere effettuato sul contenuto di ogni bidone di latte dell'azienda.

2. — L'antigene tipo da impiegare deve provenire da uno degli istituti elencati al punto 9, lettere *a*) e *f*).

3. — L'antigene può essere colorato solo con l'ematossilina o il tetrezolo; si dovrà dare la preferenza all'ematossilina.

4. — La reazione deve essere effettuata in tubi di diametro da 8 a 10 mm.

5. — La reazione deve essere effettuata con 1 ml di latte, addizionato da 0,05 ml di uno degli antigeni colorati.

6. — La miscela di latte e d'antigene deve essere tenuta in termostato a 37°C per almeno quarantacinque minuti e per sessanta minuti al massimo.

7. — La reazione deve essere effettuata verso la 18ª ora successiva alla mungitura e valutata secondo il seguente criterio:

a) reazione negativa: latte colorato, crema decolorata;

b) reazione positiva: latte e crema colorati in modo identico o latte decolorato e crema colorata.

8. — Non si deve aggiungere formolo al campione. L'unico prodotto la cui aggiunta è autorizzata è il cloruro mercurico in soluzione di 0,2 per cento e in tal caso la proporzione tra la quantità di latte e la soluzione di cloruro mercurico deve essere di 10 a 1.

ALLEGATO *D*

ANALISI DEL LATTE

1. — Tutte le analisi del latte devono essere effettuate in laboratori ufficiali o ufficialmente autorizzati.

2. — I campioni di latte devono essere prelevati osservando le seguenti condizioni:

a) i capezzoli devono essere disinfettati precedentemente con alcool al 70 per cento;

b) durante la riempitura i tubi devono essere mantenuti in posizione inclinata;

c) i campioni di latte devono essere prelevati all'inizio della mungitura, dopo l'eliminazione dei primi getti di ogni capezzolo;

d) un campione deve essere prelevato su ogni quarto mammario; il latte di tali campioni non può essere mescolato;

e) ogni campione deve comportare almeno 10 ml di latte;

f) qualora sia necessario un conservativo, si dovrà impiegare l'acido borico allo 0,5 per cento;

g) ogni tubo deve essere munito di etichetta comprendente le seguenti indicazioni:

il numero del contrassegno auricolare o qualsiasi altro mezzo d'identificazione dell'animale;

la designazione del quarto mammario;

la data e l'ora del prelevamento;

h) i campioni devono essere accompagnati da un documento contenente le seguenti indicazioni:

il nome e l'indirizzo del veterinario ufficiale;

il nome e l'indirizzo del proprietario;

gli elementi d'identificazione dell'animale;

lo stadio di lattazione.

3. — L'analisi del latte deve essere praticata non oltre trenta giorni prima del carico e deve sempre comportare un esame batteriologico nonchè un White-Side-Test (WST) o un California-Mastitis-Test (CMT). I risultati di ambedue gli esami devono essere negativi, fatte salve le seguenti disposizioni:

a) se il risultato dell'esame batteriologico è positivo, anche in mancanza di uno stato infiammatorio caratteristico, mentre il risultato del WST (o del CMT) è negativo, deve essere effettuato un secondo esame batteriologico almeno dieci giorni dopo, entro il termine di trenta giorni summenzionato.

Questo secondo esame deve stabilire:

aa) la scomparsa dei germi patogeni;

bb) l'assenza di antibiotici.

Inoltre, l'assenza di uno stato infiammatorio deve essere accertata da un nuovo WST (o un nuovo CMT) che deve dare risultato negativo;

b) qualora il risultato dell'esame batteriologico sia negativo, mentre il WST (o CMT) è positivo, si deve procedere ad un esame citologico completo che deve dare risultato negativo.

4. — L'esame batteriologico deve comportare:

a) l'inseminazione del latte, su agar con sangue di bue o di montone in piastre di Petri;

b) l'inseminazione del latte in terreno TKT o in terreno di Edwards

L'esame batteriologico ha lo scopo di identificare qualsiasi germe patogeno e non può essere limitato a mettere in evidenza streptococchi e stafilococchi specificamente patogeni.

A tale scopo, l'identificazione delle colonie sospette, ottenute mediante inseminazione sui terreni suddetti, deve essere effettuata mediante le classiche tecniche batteriologiche di differenziazione quali l'uso del terreno di Chapman per la identificazione degli stafilococchi e di vari terreni selettivi per l'isolamento degli enterobatteri.

5 — L'esame citologico completo è destinato a mettere in evidenza, eventualmente, uno stato infiammatorio caratteristico, indipendentemente da qualsiasi sintomo clinico.

Questo stato infiammatorio viene rilevato quando la numerazione leucocitaria secondo la tecnica di Breed raggiunge un milione di leucociti per ml e il rapporto tra mononucleati e polinucleati è inferiore a 0,5.

ALLEGATO *E*

Sono soggette a denuncia obbligatoria le malattie seguenti:

a) *Malattie della specie bovina*:

rabbia;
tubercolosi;
brucellosi;
afta epizootica;
carbonchio ematico;
peste bovina;
pleuropolmonite.

b) *Malattie della specie suina*:

rabbia;
brucellosi;
carbonchio ematico;
afta epizootica;
peste suina classica e africana;
paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen).

ALLEGATO *F*

Modello I

CERTIFICATO SANITARIO (1)
per gli scambi tra gli Stati membri della CEE

BOVINI DA ALLEVAMENTO O DA PRODUZIONE

N.

Paese speditore
Ministero competente .
Servizio territoriale competente .

I Numero di animali: .
II. Identificazione degli animali:

Numero degli animali	Vacca, toro, bue, giovenca e vitello	Razza	Età	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e posto)

III. Provenienza degli animali:
Gli animali hanno soggiornato da almeno sei mesi prima del giorno del carico o sin dalla nascita nel territorio dello Stato membro speditore.

IV. Destinazione degli animali:
Gli animali saranno spediti da . .
.
(luogo di spedizione)
a . . . . . .
(Paese e luogo di destinazione)

a mezzo di (2): ferrovia (3); autocarro (3); aereo (3); nave.
Nome e indirizzo dello speditore . . . .
. . . .
Nome e indirizzo del primo destinatario . . . . . .
. . . .

V. Informazioni sanitarie:
Il sottoscritto certifica che gli animali sopra indicati rispondono alle seguenti condizioni:

a) Sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

b) (6) Sono stati vaccinati entro i termini prescritti di almeno quindici giorni e non più di quattro mesi (5) contro i tipo *A*, *O* e *C* del virus aftoso con un vaccino inattivato, ufficialmente autorizzato e controllato (2);

Sono stati rivaccinati contro i tipi *A*, *O* e *C* del virus aftoso negli ultimi dodici mesi (5) con un vaccino inattivato, ufficialmente autorizzato e controllato (2);

Non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica (2);

c) Provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi;

Il risultato dell'intradermotubercolinizzazione praticata nel termine prescritto di trenta giorni (5) è stato negativo (2) (7);

d) Provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi (2);

Provengono da un allevamento bovino indenne da brucellosi (2);

Non provengono nè da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi nè da un allevamento bovino indenne da brucellosi (2) (10);

La sieroagglutinazione praticata nel termine prescritto di trenta giorni (5) ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millimetro (2) (8);

e) Non presentano alcun sintomo clinico di mastite; l'analisi — la seconda analisi (2) — del latte praticata nel termine prescritto di trenta giorni (5) non ha rivelato nè uno stato infiammatorio caratteristico, nè germi patogeni specifici, nè inoltre — nel caso di una seconda analisi — la presenza di antibiotici (2) (9);

f) Non si tratta di animali che debbono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione delle malattie contagiose;

g) Negli ultimi trenta giorni (5) hanno soggiornato in una azienda situata nel territorio dello Stato membro speditore, nella quale non è stata constatata ufficialmente, durante detto periodo, alcuna delle malattie contagiose dei bovini soggette a denuncia obbligatoria ai sensi delle disposizioni applicabili agli scambi intracomunitari;

L'azienda è inoltre situata al centro di una zona indenne da epizoozia e, secondo constatazioni ufficiali, è risultata essere indenne, negli ultimi tre mesi (5), da afta epizootica e da brucellosi bovina;

h) Essi sono stati acquistati:

presso un'azienda (2);

su un mercato di animali da allevamento o da produzione autorizzato ufficialmente per la spedizione verso un altro Stato membro . . . .
. . . .
. . . . (2);
(designazione del mercato)

i) Sono stati trasportati direttamente passando — senza passare (2) — per un luogo di raccolta:

dall'azienda (2);

dall'azienda al mercato e da questo (2);

sul luogo esatto di carico senza entrare in contatto con animali biungulati che non fossero animali da allevamento o da produzione delle specie bovina e suina rispondenti alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari, impiegando mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato.

Il luogo esatto in cui avviare il carico è situato al centro di una zona indenne da epizoozia.

VI. Il consenso necessario per quanto riguarda:

il punto V, lettera *b*), 2° termine dell'alternativa (2);
il punto V, lettera *b*), 3° termine dell'alternativa (2);
il punto V, lettera *d*), 2° termine dell'alternativa (2);
il punto V, lettera *d*), 3° termine dell'alternativa (2);

e stato dato dal:

Paese destinatario (2);
Paese destinatario e da quelli di transito (2).

VII. La validità del presente certificato è di dieci giorni a decorrere dalla data di carico.

Fatto a . . ., addì
(giorno del carico)

Timbro:

Firma . .
(nome in lettere maiuscole e qualifica del firmatario) (4)

---

(1) Ciascun certificato sanitario deve riferirsi al numero di animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda e aventi lo stesso destinatario.
(2) Cancellare l'indicazione se essa è inutile o in caso di deroga.
(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione e, per gli aerei, il numero di volo.
(4) In Belgio: « Inspecteur vétérinaire » oppure « Inspecteur Dierenarts »; in Francia: « Directeur des services vétérinaires du département »; in Germania: « Beamteter Tierarzt »; in Italia: « Veterinario provinciale »; nel Lussemburgo: « Inspecteur vétérinaire »; nei Paesi Bassi: « Inspecteur Districtshoofd »; in Danimarca: « Autoriseret Dyrlaege »; in Irlanda: « Veterinary Inspector »; nel Regno Unito: « Veterinary Inspector ».
(5) Il termine è riferito al giorno del carico.
(6) L'indicazione è necessaria solo per i bovini di età superiore a quattro mesi.
(7) L'indicazione è necessaria solo per i bovini di età superiore a sei settimane.
(8) L'indicazione è necessaria solo per i bovini di età superiore a dodici mesi, salvo che non si tratti di bovini di cui alla nota (10).
(9) L'indicazione è necessaria solo per le vacche lattifere.
(10) Questa deroga è possibile solo per i bovini di età inferiore a trenta mesi, alla condizione che sul corpo di tali animali sia marcato un contrassegno speciale e che essi siano sorvegliati in modo speciale nel Paese destinatario.

Modello II

CERTIFICATO SANITARIO (1)

per gli scambi tra gli Stati membri della CEE

BOVINI DA MACELLO (2)

N. .

Paese speditore . . . .
Ministero competente . . . . .
Servizio territoriale competente .

I. Numero di animali: .

II. Identificazione degli animali:

Numero degli animali	Vacca, toro, bue, giovenca e vitello	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e posto)
	....	....
	....	....
	....	....
	....	....

III. Provenienza degli animali:

Gli animali hanno soggiornato almeno tre mesi prima del giorno del carico o sin dalla nascita nel territorio dello Stato membro speditore.

IV. Destinazione degli animali:

Gli animali saranno spediti da

. . . . . .
(luogo di spedizione)

a . . .
(Paese e luogo di destinazione)

a mezzo di (3): ferrovia (4); autocarro (4); aereo (4); nave.

Nome e indirizzo dello speditore .

Nome e indirizzo del destinatario . . .

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto certifica che gli animali sopraindicati rispondono alle seguenti condizioni:

a) Sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

b) (6) Sono stati vaccinati entro i termini prescritti di almeno quindici giorni e non più (7) di
12 mesi
4 mesi
contro i tipi *A*, *O* e *C* del virus aftoso con un vaccino inattivato, ufficialmente autorizzato e controllato (3);
Non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica (3);

c) (6) Provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da turbercolosi (3);
Non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi; la intradermoturbercolinizzazione praticata nel termine prescritto trenta giorni (7) è risultata negativa (3);

d) (6) Provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi o da un allevamento bovino indenne da brucellosi (3);

Non provengono nè da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi, nè da un allevamento bovino indenne da brucellosi; la sieroagglutinazione, praticata nel termine prescritto di trenta giorni (7); ha rilevato un tasso brucellare:
inferiore a 30 u.i./ml (3);
di 30 u.i./ml o più (3);

e) Non si tratta di animali che debbono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione delle malattie contagiose;

f) Non provengono nè da un'azienda nè da una zona situata nel territorio dello Stato membro speditore che, per la specie bovina, sono oggetto di misure di divieto per motivi di polizia sanitaria ai sensi della direttiva del Consiglio relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;

g) Sono stati acquistati:
presso un'azienda (3);
su un mercato di animali da macello autorizzato ufficialmente per la spedizione verso un altro Stato membro . . . . (3);
(designazione del mercato)

h) Sono stati trasportati direttamente passando — senza passare (3) — per un luogo di raccolta:
dall'azienda (3);
dall'azienda al mercato e da questo (3);
sul luogo esatto di carico, senza entrare in contatto con animali biungulati che non fossero animali da macello della specie bovina e suina rispondenti alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari, impiegando mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato.

Il luogo esatto in cui avviene il carico è situato al centro di zona indenne da epizoozia.

VI. (6) Se del caso, l'accordo necessario concernente:
il punto V, lettera *b*), secondo trattino (3);
il punto V, lettera *d*) (tasso brucellare di 30 u.i./ml o più) (3);
è stato dato dal:
Paese destinatario (3);
Paese destinatario e paesi di transito (3).

VII. La validità del presente certificato è di dieci giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a . . . ., addì . . . . .
(giorno del carico)

Timbro:

Firma . . . .
(nome in lettere maiuscole e qualifica del firmatario) (5)

---

(1) Ciascun certificato deve riferirsi al numero di animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda ed aventi lo stesso destinatario.
(2) Bovini da macello: bovini destinati, subito dopo il loro arrivo nel Paese destinatario, ad essere condotti direttamente al macello o a un mercato.
(3) Cancellare l'indicazione se essa è inutile o in caso di deroga.
(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione e per gli aerei il numero del volo.
(5) In Belgio: « Inspecteur vétérinaire » oppure « Inspecteur Dierenarts »; in Francia: « Directeur des services vétérinaires du département »; in Germania « Beamteter Tierarzt »; in Italia: « Veterinario provinciale »; nel Lussemburgo: « Inspecteur Vétérinaire »; nei Paesi Bassi: « Inspecteur Districtshoofd »; in Danimarca: « Autoriseret Dyrlaege »; in Irlanda: Veterinary Inspector »; nel Regno Unito: Veterinary Inspector ».
(6) Per i vitelli di età inferiore a quattro mesi non devono essere fornite le indicazioni del punto V, lettere *b*), *c*) e *d*) del presente certificato.
(7) Il termine si riferisce al giorno del carico.

Modello III

CERTIFICATO SANITARIO (1)

per gli scambi tra gli Stati membri della CEE

SUINI DA ALLEVAMENTO O DA PRODUZIONE

N. . . .

Paese speditore . . . .
Ministero competente . . . .
Servizio territoriale competente . . . .

I. Numero di animali: . . . .

II. Identificazione degli animali:

Numero degli animali	Sesso	Razza	Età	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e posto)

III. Provenienza degli animali:

Gli animali hanno soggiornato da almeno sei mesi prima del giorno del carico o sin dalla nascita nel territorio dello Stato membro speditore.

IV. Destinazione degli animali:

Gli animali saranno spediti da . . . .
. . . .
(luogo di spedizione)

a . . . .
(Paese e luogo di destinazione)

a mezzo di (2): ferrovia (3), autocarro (3), aereo (3), nave.

Nome e indirizzo dello speditore: . . . .

Nome e indirizzo del primo destinatario: . . . . . .

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto certifica che gli animali suindicati rispondono alle seguenti condizioni:

a) Sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

b) Provengono da un allevamento suino indenne da brucellosi e nel termine prescritto di trenta giorni (5) hanno rivelato un tasso brucellare inferiore a trenta u.i./ml alla sieroagglutinazione e una reazione negativa alla fissazione del complemento (2) (6);

c) Non si tratta di animali che debbono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione delle malattie contagiose;

d) Negli ultimi trenta giorni (5) hanno soggiornato in una azienda situata nel territorio dello Stato membro speditore nella quale, durante detto periodo, non è stata constatata ufficialmente nessuna delle malattie contagiose dei suini soggette a denuncia obbligatoria ai sensi delle disposizioni applicabili agli scambi intracomunitari.

Detta azienda, inoltre, è situata al centro di una zona esente da epizoozia, e secondo constatazioni ufficiali, è risultata essere indenne negli ultimi tre mesi (5), da afta epizootica, da brucellosi bovina e suina, da peste suina e da paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen);

e) Sono stati acquistati:

presso un'azienda (2);

su un mercato di animali da allevamento o da produzione ufficialmente autorizzato per la spedizione verso un altro Stato membro . . . . (2);
(designazione del mercato)

f) Sono stati trasportati direttamente passando — senza passare (2) — per un luogo di raccolta:

dall'azienda (2);

dall'azienda al mercato e dal mercato (2);

sul luogo esatto di carico senza entrare in contatto con gli animali biungulati che non fossero animali da allevamento o da produzione della specie bovina o suina, rispondenti alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari, impiegando mezzi di trasporto ed eventualmente di contenzione, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato.

Il luogo esatto del carico è situato al centro di zona indenne da epizoozia.

VI. La validità del presente certificato è di dieci giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a . . . ., addì . . . . .
(giorno del carico)

Timbro:

Firma . . . .
(nome in lettere maiuscole e qualifica del firmatario) (4)

(1) Ciascun certificato sanitario deve riferirsi al numero di animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda ed aventi lo stesso destinatario.

(2) Cancellare l'indicazione se essa è inutile o in caso di deroga.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione e, per gli aerei, il numero di volo.

(4) In Belgio: « Inspecteur vétérinaire » oppure « Inspecteur Dierenarts »; in Francia: « Directeur des services vétérinaires du département »; in Germania: « Beamteter Tierarzt »; in Italia: « Veterinario provinciale »; nel Lussemburgo: « Inspecteur Vétérinaire »; nei Paesi Bassi: « Inspecteur Districtshoofd »; in Danimarca: « Autoriseret Dyrlaege »; in Irlanda: « Veterinary Inspector »; nel Regno Unito: « Veterinary Inspector ».

(5) Il termine si riferisce al giorno del carico.

(6) L'indicazione è necessaria soltanto per i suini il cui peso superi 25 chilogrammi.

Modello IV

CERTIFICATO SANITARIO (1)

per gli scambi tra gli Stati membri della CEE

SUINI DA MACELLO (2)

N. . . .

Paese speditore . . . .
Ministero competente . . . .
Servizio territoriale competente . . . .

I. Numero di animali: . . . .

II. Identificazione degli animali:

Numero degli animali	Suini o suinetti	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e posto)

III. Provenienza degli animali:

Gli animali hanno soggiornato da almeno tre mesi prima del giorno del carico o sin dalla nascita nel territorio dello Stato membro speditore.

IV. Destinazione degli animali:

Gli animali saranno spediti da . . . .
. . . .
(luogo di spedizione)

a . . . .
(Paese e luogo di destinazione)

a mezzo di (3): ferrovia (4), autocarro (4), aereo (4), nave.

Nome e indirizzo dello speditore: . . . .

Nome e indirizzo del destinatario: . . . .

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto certifica che gli animali suindicati rispondono alle seguenti condizioni:

a) Sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

b) Non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicamento delle malattie contagiose dei suini;

c) Non provengono nè da un'azienda nè da una zona situate nel territorio dello Stato membro speditore che, per la specie suina, sono oggetto di misure di divieto per motivi di polizia sanitaria ai sensi della direttiva del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;

d) Sono stati acquistati:

presso un'azienda (3);

su un mercato d'animali da macello ufficialmente autorizzato per la spedizione verso un altro Stato membro . . . . (3);
(designazione del mercato)

e) Sono stati trasportati direttamente passando — senza passare (3) — per un luogo di raccolta:

dall'azienda (3);

dall'azienda al mercato e dal mercato (3);

al luogo esatto del carico, senza entrare in contatto con animali biungulati che non fossero animali da macello della specie bovina e suina rispondenti alle condizioni per gli scambi intracomunitari, impiegando mezzi di trasporto ed eventualmente di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato.

Il luogo esatto del carico è situato al centro di una zona indenne da epizoozia.

VI. La validità del presente certificato è di dieci giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a . ., addì .
(giorno del carico)

Timbro:

Firma . .
(nome in lettere maiuscole e qualifica del firmatario) (5)

---

(1) Ciascun certificato sanitario deve riferirsi al numero di animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda ed aventi lo stesso destinatario.

(2) Suini da macello: suini destinati, subito dopo il loro arrivo nel Paese destinatario, ad essere condotti direttamente al macello o a un *mercato*.

(3) Cancellare l'indicazione se è inutile o in caso di deroga.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione e per gli aerei il numero del volo.

(5) In Belgio: « Inspecteur vétérinaire » oppure « Inspecteur Dierenarts »; in Francia: « Directeur des services vétérinaires du département »; in Germania: « Beamteter Tierarzt »; in Italia: « Veterinario provinciale »; nel Lussemburgo: « Inspecteur Vétérinaire »; nei Paesi Bassi: « Inspecteur Districtshoofd »; in Danimarca: « Autoriseret Dyrlaege »; in Irlanda: « Veterinary Inspector »; nel Regno Unito: « Veterinary Inspector ».

ALLEGATO *G*

Modello di parere previsto dall'articolo 21

PARERE DELL'ESPERTO VETERINARIO (1) RELATIVO AD ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA O SUINA DESTINATI AD UNO STATO MEMBRO DELLA CEE.

Nome dell'esperto veterinario . . . .

Cittadinanza . . . .

Indirizzo . . . .

Telefono . . . .

1. Spedizione respinta . . . . .
(natura e volume)

2. Origine degli animali (dell'animale):

a) Paese speditore . . . .

b) Certificato sanitario:

Autorità che ha rilasciato il certificato . . .

N. . . . .

c) Nome e indirizzo dello speditore . . . .

3. Arrivo degli animali (dell'animale) a . . . . . .
il . . . . alle ore . . . .

4. . . . . ha pronunziato il divieto il . . .
(autorità del Paese destinatario) di introdurre nel suo territorio gli animali (l'animale) sopra designati (o) (2).

5. La domanda di perizia è stata presentata il . . . . .
alle ore . . . .

6. Inizio della perizia il . . . . . . alle ore . . .
fine della perizia il . . . . . . alle ore . . .

7. Natura della perizia effettuata:
esame batteriologico (2) . . . .
esame necroscopico (2) . . . .
esame biologico (2) . . . .
esame clinico (2) . . . .
esame sierologico (2) . . . .
esame chimico (2) . . . .

8. Risultato della perizia . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

. . . ., il . . . .
(luogo)

. . . .
(firma dell'esperto veterinario)

---

(1) Da compilare in 3 esemplari.

(2) Cancellare l'indicazione inutile.

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1975.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del centenario della legge organica del notariato.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1975, n. 113, con il quale è stata autorizzata la emissione, nel 1975, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1355 del 25 luglio 1975;

Decreta:

E' emesso un francobollo celebrativo del centenario della legge organica del notariato, nel valore di L. 100.

Detto francobollo è stampato in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼; tiratura: quindici milioni di esemplari; foglio: 50 esemplari; policromia, ottenuta con un colore calcografico e tre colori offset.

La vignetta riproduce un sigillo notarile del **XVII** secolo, impresso su di un fondo evocante la pergamena. In alto, su tre lati, è posta la leggenda « CENTENARIO UNIFICAZIONE ORDINAMENTI NOTARILI ». In basso, la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « L. 100 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1975

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1976
Registro n. 26 *Poste, foglio n.* 232

(6189)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1976.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile iutiero operanti in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata con legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che nelle aziende industriali del settore tessile iutiero operanti in provincia di Rovigo si è determinata una situazione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile iutiero operanti in provincia di Rovigo ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6826)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nella provincia di Milano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lombardia;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dell'avverso evento atmosferico indicato a fianco della sottoindicata provincia nella quale possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Milano - violento nubifragio del 15-16 settembre 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1976

Il Ministro
per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(6450)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nella provincia di Foggia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Puglia;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dell'avverso evento atmosferico indicato a fianco della provincia di Foggia nella quale possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Foggia - grandinata del 26 agosto 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1976

Il Ministro
per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(6451)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1976.

Riconoscimento di quattordici selezioni clonali di varietà di viti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme regolamentari per l'applicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto in particolare l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, relativo all'accertamento delle selezioni clonali delle varietà di viti;

Vista l'istanza dell'Università degli studi di Milano;

Sentito il parere del comitato ministeriale per i problemi viticoli e per l'esame delle varietà di viti;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'idoneità delle seguenti selezioni clonali di vitigni ad uva da vino, effettuate dall'istituto di patologia vegetale dell'Università degli studi di Milano:

1) Barbera - clone MI B 7;
2) Barbera - clone MI B 12;
3) Barbera - clone MI B 34;
4) Barbera - clone MI B 87;
5) Croatina - clone MI CR 9;
6) Croatina - clone MI CR 10;
7) Croatina - clone MI CR 12;
8) Uva rara - clone MI UR 2.

Art. 2.

E' riconosciuta l'idoneità delle seguenti selezioni clonali di vitigni portinnesti, effettuate dall'istituto di patologia vegetale dell'Università degli studi di Milano:

1) 420 A - clone MI Q 14;
2) 420 A - clone MI Q 53;
3) 420 A - clone MI Q 88;
4) Kober 5 BB - clone MI K 1;
5) Kober 5 BB - clone MI K 3;
6) Kober 5 BB - clone MI K 9.

Art. 3.

Le predette selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di viti istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Art. 4.

L'istituto di patologia vegetale dell'Università degli studi di Milano è incaricato della conservazione in purezza delle selezioni clonali di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1976

Il Ministro: MARCORA

(6553)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Profisen Dessy » relativamente alla serie « Profisen forte » della ditta Istituto biologico Dessy, in Firenze. (Decreto di revoca numero 4771/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 11 ottobre 1956, con il quale venne registrata al n. 853/1 la serie « Profisen Dessy forte », fiale × 2 cc della specialità medicinale denominata « Profisen Dessy », a nome della ditta Istituto biologico Dessy, con sede in Firenze, via S. Domenico, 107, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della serie « Profisen Dessy forte » fiale × 2 cc della specialità medicinale denominata « Profisen Dessy » registrata al n. 853/1 in data 11 ottobre 1956 a nome della ditta Istituto biologico Dessy, con sede in Firenze, via S. Domenico, 107.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6644)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Forgeolo » della ditta Neoterapici Benvegna S.n.c., in Palermo. (Decreto di revoca n. 4781/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 15 marzo 1955, 10 dicembre 1963 e 22 gennaio 1968, con i quali vennero registrate ai numeri 9845 e 9845/*A*, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Forgeolo » sciroppo e la relativa categoria fiale a nome della ditta Neoterapici Benvegna S.n.c., con sede legale a Milano e sede amministrativa a Palermo, via P. E. Giudici, 163, preparate nella propria officina farmaceutica sita in Palermo, piazza delle Vittorie, 7;

Considerato che i suddetti prodotti, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, sono da ritenersi terapeuticamente superati, in rapporto alla loro composizione ed alle loro indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Forgeolo » sciroppo, nonchè della relativa categoria fiale, registrate rispettivamente ai numeri 9845 e 9845/*A*, in data 15 marzo 1955, 10 dicembre 1963 e 22 gennaio 1968, a nome della ditta Neoterapici Benvegna S.n.c., con sede legale a Milano e sede amministrativa a Palermo, via P. E. Giudici, 163.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6632)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Biotone » della ditta Farmaceutici Biagini S.p.a., in Pisa. (Decreto di revoca n. 4790/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 9 marzo 1957, con i quali vennero registrate ai numeri 12191, 12191/*A*, 12191/*B* e 12191/*C* la specialità medicinale denominata « Biotone » sciroppo tipo semplice e la relativa categoria fiale da 2 cc tipo semplice, la relativa categoria sciroppo tipo bromo-valerianato e la relativa categoria fiale da 2 cc tipo bromo-valerianato, a nome della ditta Farmaceutici Biagini S.p.a., con sede in Pisa, via Principe Amedeo, 2, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Biotone » sciroppo tipo semplice nonchè delle relative categorie fiale da 2 cc tipo semplice, sciroppo tipo bromo-valerianato e fiale da 2 cc tipo bromo-valerianato, registrate rispettivamente ai numeri 12191, 12191/*A*, 12191/*B* e 12191/*C* in data 9 marzo 1957, a nome della ditta Farmaceutici Biagini S.p.a., con sede in Pisa, via Principe Amedeo, 2.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6631)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conceria Matteucci Adolfo, in Ponte a Egola.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Matteucci Adolfo, in Ponte a Egola (Pisa) ha effettuato un pagamento anticipato di $ 10.000 di cui al modello *B*-Import n. 4474279 rilasciato in data 25 agosto 1975 dalla Cassa di risparmio di S. Miniato per l'importazione di pelli bovine semiconciate di origine Colombia e provenienza Colombia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione dell'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 10 ottobre 1975 con un ritardo, quindi, di sedici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », Cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 621242 del 20 gennaio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 22 dicembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il ritardo è stato determinato da difficoltà di ordine finanziario, e le argomentazioni addotte dall'interessata non sono assistite da elementi probatori;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Matteucci Adolfo, in Ponte a Egola (Pisa), mediante fidejussione della Cassa di risparmio di S. Miniato nella misura del 5 % di $ 10.000 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1976

Il Ministro: DE MITA

(6876)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cuneo;

Viste le dimissioni del sig. Giuseppe Falco da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Vista la nota n. 6342 del 7 aprile 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cuneo ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Ugo Gentile in sostituzione del sig. Giuseppe Falco, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Ugo Gentile è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cuneo in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Giuseppe Falco, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6561)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1976.

Disciplina della produzione e del commercio del caffè decaffeinato.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1972, con il quale è stato consentito, ai sensi dell'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, il trattamento di decaffeinizzazione del caffè, al fine di evitare a determinate categorie di consumatori i possibili danni derivanti dall'azione eccitante del prodotto;

Considerata l'opportunità di arrecare integrazioni e modificazioni al citato decreto ministeriale, al fine di:

adeguarne la disciplina ai vari tipi di caffè decaffeinato che vengano prodotti e messi in commercio (caffè crudo, caffè torrefatto, estratto solubile di caffè essiccato o liofilizzato);

fissare limiti massimi di caffeina consentiti nel prodotto finito, differenziati secondo i tipi di caffè e aggiornati sulla base delle più recenti tecniche di estrazione;

determinare i solventi che possono essere impiegati per l'estrazione della caffeina, limitandoli a quelli che, allo stato attuale, offrono maggiori garanzie sotto il profilo igienico-sanitario e stabilendone le caratteristiche chimico-fisiche e di purezza;

fissare i limiti massimi di residui dei solventi ammissibili nel prodotto finito, secondo i vari tipi di caffè (crudo, torrefatto o in forma di estratto);

fissare i valori massimi di umidità consentiti secondo i vari tipi di caffè;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio del caffè e dei suoi derivati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1973, n. 470;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita la decaffeinizzazione del caffè. Il trattamento può essere effettuato mediante l'impiego dei seguenti solventi: « diclorometano » e « acetato di etile », aventi le caratteristiche chimico-fisiche e di purezza corrispondenti a quelle previste nell'allegato al presente decreto.

Il prodotto così ottenuto e posto in commercio deve corrispondere ai seguenti requisiti:

caffè crudo: non deve contenere più dello 0,10 per cento di caffeina anidra riferita a 100 parti di sostanza secca; il residuo del solvente impiegato per l'estrazione

della caffeina non deve superare le 15 parti per milione, espresso come cloro, nel caso che venga impiegato il diclorometano, e le 50 parti per milione nel caso che venga impiegato l'acetato di etile; l'umidità non deve superare il valore dell'11 per cento del prodotto (tale valore va inteso come perdita di peso registrata a 100°C dopo 6 ore);

caffè torrefatto: non deve contenere più dello 0,10 per cento di caffeina anidra riferita a 100 parti di sostanza secca; il residuo del solvente impiegato per la estrazione della caffeina non deve superare le 15 parti per milione espresso come cloro, nel caso che venga impiegato il diclorometano e le 15 parti per milione nel caso che venga impiegato l'acetato di etile; l'umidità non deve superare il valore del 5 per cento del peso del prodotto (tale valore va inteso come perdita di peso registrata a 100°C dopo 6 ore);

estratto solubile di caffè (essiccato o liofilizzato): non deve contenere più dello 0,30 per cento di caffeina anidra riferita a 100 parti di sostanza secca; il residuo del solvente impiegato per l'estrazione della caffeina non deve superare le 5 parti per milione, espresse come cloro, nel caso che venga impiegato il diclorometano, e le 5 parti per milione, nel caso che venga impiegato l'acetato di etile; l'umidità non deve superare il valore del 4 per cento del peso del prodotto (tale valore va inteso come perdita di peso registrata a 70°C dopo 6 ore sotto una pressione ridotta di 40 mm di mercurio); il rapporto di estrazione tra caffè decaffeinato di partenza e l'estratto solubile ottenuto non deve essere inferiore a 2,3.

Art. 2.

Il prodotto posto in commercio deve riportare sulla confezione, oltre le indicazioni di cui all'art. 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 470, anche la seguente dizione a caratteri ben visibili e indelebili: « caffè decaffeinato », con la precisazione: « caffeina non superiore a 0,10 per cento » per il caffè crudo o torrefatto, e « caffeina non superiore a 0,30 per cento » per l'estratto di caffè, essiccato o liofilizzato.

Art. 3.

Per la disciplina della produzione e del commercio del caffè decaffeinato valgono, per quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 470.

Art. 4.

Le disposizioni di cui al precedente art. 1, limitatamente alle parti concernenti il limite massimo di caffeina consentito nel caffè decaffeinato, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1977.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

ALLEGATO

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
E DI PUREZZA DEL DICLOROMETANO

Liquido non infiammabile, traspartente ed incolore, con odore simile a quello del cloroformio.
Formula chimica: CH_2Cl_2
Peso molecolare: 84,93
Solubilità: solubile in tutti i rapporti con alcool, acetone, cloroformio, tetracloruro di carbonio; solubile in circa 50 parti di acqua.
Intervallo di distillazione: 39-41°C
Tenore: non meno del 99% v/v del prodotto distilla tra 39° e 41°C
Indice di rifrazione n_D^{20} : 1,424 ± 0,003
Densità relativa d_{20}^{20} : 1,323 ÷ 1,326
Tenore in alcool metilico: non più di 40 ppm
Tenore in alcool etilico: non più dello 0,2 % m/m
Tenore in acqua: non più dello 0,02 % m/m
Acidità (come acido cloridrico): non più dello 0,002 % m/m
Alcalinità (come idrato di sodio): non più dello 0,01 % m/m
Residuo all'evaporazione: non più dello 0,002 % m/m
Cloro libero: l'estratto acquoso non deve colorare il blu la salda d'amido, se trattato con ioduro di potassio.
Metalli pesanti (come piombo): non più di 1 ppm

CARATERISTICHE CHIMO-FISICHE
E DI PUREZZA DELL'ACETATO DI ETILE

Liquido trasparente, incolore, mobile, con odore caratteristico, altamente infiammabile.
Formula chimica: $CH_3COOCH_2CH_3$
Peso molecolare: 88,11
Solubilità: solubilità completa in tutti i solventi organici, quali etere, alcool, oli fissi e volatili; solubile in circa 10 parti di acqua.
Intervallo di distillazione: non meno del 98 % del prodotto distilla tra 75,5° e 78,5°C.
Tenore: non meno del 99 % di acetato di etile; il resto è costituito essenzialmente da alcool etilico ed acqua.
Indice di rifrazione n_D^{20}: 1,373 ± 0,002
Densità relativa d_{20}^{20} : 0,900 ± 0,002
Acidità (come acido cloridrico): non più di 0,03 % m/m
Residuo all'evaporazione: non più dello 0,02% m/m
Metalli pesanti (come piombo): non più di 10 ppm
Composti metilici e derivati butilici: assenti
Arsenico: non più di 3 ppm.

(6453)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone in comune di Cinto Euganeo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 ottobre 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, alcune zone del territorio comunale di Cinto Euganeo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cinto Euganeo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè, ricche di varie culture (vigneti, oliveti, seminative) e boschi (conifere e macchia mediterranea) si integrano vicendevolmente in un quadro paesaggistico di alto valore, interessato da visuali panoramiche di eccezionale bellezza, godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico; inoltre con le caratteristiche dei centri urbani esistenti (specialmente Cinto Euganeo e Fontanafredda) costituisce un complesso avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

Le zone, come sottodelimitate, site nel territorio del comune di Cinto Euganeo (Padova) hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

ad ovest (in prossimità della località Crosara) dal confine del comune di Cinto con il comune di Lozzo Atestino e quindi, in direzione sud, dal canale Bisatto fino all'intersezione del medesimo da parte del confine del comune di Cinto Euganeo con il comune di Baone; segue tale confine fino al limite occidentale della zona vincolata di Monte Gemola e Monte Rusta, corre lungo tale limite e quindi, attraversata la strada comunale Fontanafredda-Faedo-Galzignano, segue ancora il limite della zona già vincolata di Faedo e Rovarello e quindi il confine sud della zona vincolata di Valnogaredo fino alla strada provinciale Este-Teolo che costeggia, in direzione nord, per breve tratto; corre quindi lungo un tratto di via Fattorelle e successivamente segue ancora brevemente il limite della zona vincolata di Valnogaredo fino al confine del comune di Cinto Euganeo con il comune di Vo Euganeo; segue quindi detto confine fino ad incontrare il tratto di confine del comune di Cinto Euganeo con il comune di Lozzo Atestino considerato in partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto curerà che il comune di Cinto Euganeo provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro il termine previsto dalla legge 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma, addì 22 maggio 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

A seguito della convocazione stabilita dal proprio presidente (d'intesa con il competente soprintendente ai monumenti), si è riunita il giorno 27 ottobre 1970, alle ore 9, presso il palazzo della provincia di Padova, la commissione per la tutela delle bellezze naturali e del paesaggio della provincia di Padova per la trattazione degli argomenti distintamente accennati di seguito nel presente verbale.

(*Omissis*).

La commissione procede quindi alla trattazione del seguente argomento:

Proposta di vincolo sul territorio del comune di Cinto Euganeo.

(*Omissis*).

La commissione quindi, ad unanimità di voti, delibera di proporre al Ministro per la pubblica istruzione, ad integrazione dei provvedimenti richiamati in premessa, l'estensione, a sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del relativo regolamento in data 3 giugno 1940, n. 1357 (art. 9), del vincolo di protezione alle zone situate nel territorio del comune di Cinto Euganeo e delimitato, nell'allegata planimetria, facente parte del presente verbale, come segue:

ad ovest (in prossimità della località Crosara) dal confine del comune di Cinto con il comune di Lozzo Atestino e quindi, in direzione sud, dal canale Bisatto fino all'intersezione del medesimo da parte del confine del comune di Cinto Euganeo con il comune di Baone; segue tale confine fino al limite occidentale della zona vincolata di Monte Gemola e Monte Rusta, corre lungo tale limite e quindi, attraversata la strada comunale Fontanafredda-Faedo-Galzignano, segue ancora il limite della zona già vincolata di Faedo e Rovarello e quindi il confine sud della zona vincolata di Valnogaredo fino alla strada provinciale Este-Teolo che costeggia, in direzione nord, per breve tratto; corre quindi lungo un tratto di via Fattorelle e successivamente segue ancora brevemente il limite della zona vincolata di Valnogaredo fino al confine del comune di Cinto Euganeo con il comune di Vo Euganeo; segue quindi detto confine fino ad incontrare il tratto di confine del comune di Cinto Euganeo con il comune di Lozzo Atestino considerato in partenza.

(*Omissis*).

(6747)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1976.

Nomina dei revisori ufficiali dei conti, 2ª sessione 1974.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte avanzate per la seconda sessione ordinaria del 1974 dalla commissione centrale, istituita a norma dello stesso art. 11;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'allegato elenco.

Roma, addì 25 maggio 1976

Il Ministro: BONIFACIO

ELENCO NOMINATIVO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI RELATIVO ALLA 2ª SESSIONE 1974

N. d'ord	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale d'iscrizione
1	Acquarone Marco	8-10-1942	Mondovì	Imperia	Dottori commercialisti
2	Adamo Girolamo	17- 6-1942	S. Biagio Platani	Palermo	Ragionieri
3	Albanesi Ottavio	7- 7-1925	Fermo	Fermo	Procuratori legali (albo speciale)
4	Albrieux Giovanni Battista	9- 4-1920	Ventimiglia	Genova	Non iscritto
5	Alonzi Rodolfo	11-11-1921	Sora	Sora	Ragionieri
6	Ambrosi Angelo	11-11-1920	Lonato	Desenzano del Garda	Ragionieri
7	Andreini Luciano	26-11-1922	Milano	Milano	Non iscritto
8	Andreucci Samuele	22-12-1916	Cesena	Cesena	Avvocati
9	Angioletti Giovanni	7- 9-1940	Lovere	Bergamo	Dottori commercialisti
10	Artana Piergiorgio	20-10-1934	Torino	Torino	Dottori commercialisti
11	Astori Enrico	6- 6-1937	Milano	Milano	Ragionieri
12	Autilio Gianuario	24-12-1909	Marsiconuovo	Roma	Non iscritto
13	Avesani Franco	5- 3-1927	Viareggio	Livorno	Non iscritto
14	Bagaglia Ottorino	17- 8-1935	Castiglione del Lago	Castiglione del Lago	Ragionieri
15	Balata Cleante	1-10-1909	La Maddalena	Sassari	Non iscritto
16	Balbiano Walter	6-10-1924	Genova	Firenze	Non iscritto
17	Baldini Giovanni	29- 7-1935	Castel S. Giovanni	Piacenza	Ragionieri
18	Balsano Pietro	15- 5-1925	Vicari	Palermo	Dottori commercialisti
19	Bandiera Attilio	22-10-1916	Bari	Bari	Dottori commercialisti
20	Barachini Enrico	27- 7-1935	Pisa	Pisa	Dottori commercialisti
21	Barbarossa Giorgio	19- 3-1940	Roma	Roma	Dottori commercialisti
22	Barbati Michele	17-11-1934	Roccabascerana	Roma	Non iscritto
23	Barla Giorgio	3- 2-1939	Torino	Torino	Procuratori legali
24	Baruffi Giuseppe	17- 3-1933	Sondrio	Milano	Ragionieri
25	Basagni Riccardo	3- 9-1914	Firenze	Firenze	Dottori commercialisti
26	Bassi Luigi	20- 9-1921	Milano	Milano	Ragionieri
27	Bassu Antonio	11- 9-1923	Florinas	Sassari	Avvocati
28	Baumgartner Ernest	2- 1-1941	Monaco (Germania)	Merano	Dottori commercialisti
29	Belgrano Giovanni Battista	28- 9-1921	Genova	Genova	Ingegneri
30	Bellucci Remo	5- 6-1927	Gubbio	Gubbio	Geometri
31	Benedetti Giancarlo	2- 3-1939	Milano	Milano	Dottori commercialisti
32	Benigno Rosario	30-10-1940	Catania	Catania	Dottori commercialisti
33	Bennani Vittorio	7- 5-1938	Modena	Banchette	Dottori commercialisti
34	Berardi Giancarlo	1- 4-1940	Roma	Roma	Ragionieri
35	Berbenni Francesco	13- 2-1926	Bormio	Bormio	Dottori commercialisti
36	Berlinghieri Ennio	27- 2-1946	Cuneo	Alba	Ragionieri
37	Bernardi Dino	10-12-1915	Grosseto	Grosseto	Avvocati
38	Bertani Gianfranco	28- 6-1930	Verona	Verona	Dottori commercialisti
39	Berti Carlo	5- 5-1924	Città di Castello	Milano	Dottori commercialisti
40	Berti Roberto	23- 6-1926	Firenze	Firenze	Dottori commercialisti
41	Berti Vittorio	28- 1-1940	Grosseto	Bologna	Ragionieri
42	Bertoglio Camillo	29- 5-1912	Brescia	Varese	Non iscritto
43	Bertolé Adelaide	11- 2-1942	Milano	Milano	Dottori commercialisti
44	Bianchi Emilio	23- 7-1941	Modena	Modena	Dottori commercialisti
45	Bianchi Pompeo	14-12-1933	Olgiate Calco	Merate	Ragionieri
46	Bianchini Giorgio	20- 1-1945	Negrar	Milano	Dottori commercialisti
47	Bizzarri Claudio Umberto	17-10-1940	Acquasanta Terme	Roma	Ragionieri
48	Boccardi Ivo	8- 9-1926	Montalcino	Milano	Ragionieri
49	Bocchini Clemente	23- 3-1935	San Giorgio del Sannio	Benevento	Avvocati
50	Boer Gianfranco	1- 7-1939	Treviso	Treviso	Dottori commercialisti
51	Boleso Gabriele	17- 8-1938	Predazzo	Milano	Dottori commercialisti
52	Bolzoli Gianpiero	6- 3-1943	Castenedolo	Castenedolo	Dottori commercialisti
53	Bongiovanni Pietro	26-10-1946	Roma	Roma	Ragionieri
54	Borrini Gianni Clemente	28-10-1942	Verbania	Milano	Dottori commercialisti
55	Bottini Piero	19-12-1929	Civitavecchia	Asti	Non iscritto

N. d'ord	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale d'iscrizione
56	Bove Emilio	3- 7-1922	Nocera Inferiore	Nocera Inferiore	Ragionieri
57	Brachet Contol Piergiorgio	25- 2-1946	Germagnano	Torino	Dottori commercialisti
58	Braghiroli Learco	1- 1-1932	Marmirolo	Colonna	Dottori commercialisti
59	Brando Gabriele	4- 7-1924	Vicenza	Vicenza	Ragionieri
60	Briganti Giuseppe	22- 2-1921	Ravenna	Roma	Dottori commercialisti
61	Brignardello Luigi	25- 4-1916	Milano	Roma	Non iscritto
62	Broggi Aldo	5- 6-1905	Milano	Milano	Non iscritto
63	Brown Carlo	6- 9-1918	Milano	Milano	Non iscritto
64	Bruno Federico Luigi	25- 1-1938	Milano	Milano	Non iscritto
65	Bulfoni Gianantonio	6- 2-1924	Pordenone	Pordenone	Dottori commercialisti
66	Buongiorno Danilo	5- 1-1945	Roma	Roma	Ragionieri
67	Bussi Piero	20- 7-1939	Moncalieri	Moncalieri	Dottori commercialisti
68	Cainelli Maurizio	28- 7-1940	Trento	Trento	Ragionieri
69	Cairoli Enrico Virginio	21-11-1941	Cadorago	Cadorago	Ragionieri
70	Camagni Roberto	21-12-1946	Milano	Milano	Dottori commercialisti
71	Cambiaggio Francesco	29- 7-1925	Milano	Milano	Dottori commercialisti
72	Cambria Francesco	6- 4-1941	Messina	Messina	Ragionieri
73	Camera Franco	1- 2-1943	Milano	Milano	Ragionieri
74	Campana Daniele	13-10-1941	Monza	Monza	Dottori commercialisti
75	Campanari Demetrio	4- 8-1921	Elemir (Jugoslavia)	Pisa	Non iscritto
76	Campidori Massimo	20-12-1945	Lecco	Lecco	Ragionieri
77	Candiano Aurelio	31- 1-1942	Canicattì	Canicattì	Dottori commercialisti
78	Canonico Valentino Maria	22- 7-1946	Torino	Torino	Ragionieri
79	Cantatore Giuseppe Mario	14- 2-1934	Ruvo di Puglia	Siracusa	Non iscritto
80	Canziani Luigi	20- 9-1915	Binago	Milano	Non iscritto
81	Capezzuto Antonio	14- 6-1941	Napoli	Brescia	Dottori commercialisti
82	Capezzuto Gennaro	10- 8-1937	Napoli	Brescia	Avvocati
83	Capitelli Gaetano	20- 7-1942	S. Maria C. V.	S. Maria C.V.	Ragionieri
84	Caprì Pietro	15- 7-1930	Messina	Palermo	Ragionieri
85	Capurro Roberto	8-11-1942	Genova	Milano	Procuratori legali
86	Caputo Salvatore	24- 3-1913	Manfredonia	Perugia	Dottori commercialisti
87	Caramellino Vanda	8-10-1929	Torino	Cinisello Balsamo	Non iscritta
88	Carbone Giuseppe	9- 6-1931	Priocca	Torino	Avvocati
89	Carniglia Franco	7- 3-1921	Savona	Cremona	Dottori commercialisti
90	Caroli Vittorio	28- 8-1921	Bologna	Bologna	Non iscritto
91	Carusi Italo	29- 5-1913	Taranto	Roma	Non iscritto
92	Caruso Mauro	13- 2-1916	S. Lucido	Roma	Non iscritto
93	Caruso Ugo	15- 9-1916	Amantea	Cosenza	Non iscritto
94	Casadio Amleto	26-12-1921	Ravenna	Ravenna	Non iscritto
95	Casagrande Gaetano	7- 8-1927	Roma	Roma	Ragionieri
96	Casale Piergiorgio	28- 5-1936	Somma Lombardo	Somma Lombardo	Non iscritto
97	Casellato Angelo	16- 2-1944	Vittuone	Milano	Ragionieri
98	Casero Vinicio	22- 2-1935	S. Vittore Olona	Legnano	Dottori commercialisti
99	Castagnetta Corrado	14-11-1941	Palermo	Palermo	Ragionieri e dottori commercialisti
100	Castellari Gian Carlo	8- 8-1941	Milano	Milano	Dottori commercialisti
101	Castelli Mario Adelio	26- 9-1920	Bulgorello	Como	Ragionieri
102	Castelli Salvatore	10- 9-1940	Roma	Roma	Ragionieri
103	Catalfamo Giacomo Maria	22-12-1936	Genova	Genova	Ragionieri
104	Catapane Giuseppe	12-10-1941	Torino	Torino	Dottori commercialisti
105	Cavazzi Giovanni	23- 2-1934	Castell'Arquato	Piacenza	Non iscritto
106	Cella Giuseppe	17- 2-1941	Piacenza	Gossolengo	Dottori commercialisti
107	Celone Armando	8- 4-1928	Palermo	Palermo	Non iscritto
108	Cenci Paolo	18- 9-1942	Roma	Roma	Dottori commercialisti
109	Ceriani Giancarlo	8-11-1946	Gorizia	Gorizia	Dottori commercialisti
110	Ceriani Mario	2- 8-1915	Verona	Verona	Dottori commercialisti
111	Cerruti Bernardo	7- 6-1928	Varazze	Genova	Non iscritto
112	Chiarino Giorgio	27- 1-1932	Borgosesia	Varallo Sesia	Non iscritto
113	Chiavola Raffaele	18- 5-1913	Ragusa	Roma	Dottori commercialisti
114	Chiesa Bruno	28-11-1919	Milano	Milano	Non iscritto

N d'ord	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale d'iscrizione
115	Chirico Aldo	15- 6-1910	Brindisi	Brindisi	Dottori commercialisti
116	Ciabatti Ubaldo	30- 1-1909	Firenze	Castiglione Torinese	Non iscritto
117	Cibelli Camillo Guido Vincenzo	20- 5-1942	Milano	Milano	Dottori commercialisti
118	Cinquini Guido	17-10-1926	Viareggio	Viareggio	Dottori commercialisti
119	Cipolletti Nicola	16- 5-1921	Teramo	Teramo	Non iscritto
120	Clementi Giovanni	6- 7-1929	Cremona	Brescia	Non iscritto
121	Coffetti Riccardo	15- 5-1930	Bergamo	Bergamo	Non iscritto
122	Colombo Renzo	18- 3-1937	S. Pietro Mosezzo	Novara	Ragionieri
123	Colombo Ruggero	14- 8-1909	Milano	Milano	Non iscritto
124	Comandé Placido	24- 1-1937	Milazzo	Milazzo	Dottori commercialisti
125	Comoglio Giovanni	25- 7-1925	Villanova Monferrato	Torino	Avvocati (elenco speciale)
126	Conigliaro Giuseppe	9- 6-1937	Siracusa	Siracusa	Dottori commercialisti
127	Consonni Alessio	25- 6-1925	Albiate	Albiate	Non iscritto
128	Contardi Falco Sergio	30- 1-1942	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
129	Conti Bruno	17- 2-1921	Milano	Milano	Non iscritto
130	Conti Sandro	11- 3-1938	Terni	Terni	Non iscritto
131	Cordeschi Luigi	21- 6-1925	Roma	Roma	Non iscritto
132	Corna Pellegrini Spandre Pietro	7-12-1926	Pisogne	Brescia	Ingegneri
133	Corsi Alessandro	8- 8-1936	Pescara	Roma	Dottori commercialisti
134	Cottone Salvatore	15- 7-1936	Palermo	Palermo	Ragionieri
135	Cremaschi Alfonso	19- 5-1923	Carpi	Carpi	Non iscritto
136	Crenna Luigi Arsenio	20- 7-1934	Busto Arsizio	Busto Arsizio	Dottori commercialisti
137	Cristofani Gianfranco	20- 5-1929	Firenze	Firenze	Non iscritto
138	Crozza Bruno Oreste	29- 8-1942	Torino	Torino	Ragionieri
139	Cucchiella Fausto	23- 2-1923	Pescara	Milano	Dottori commercialisti
140	Cutellé Aldo	30- 1-1942	Lanzo Torinese	Torino	Ragionieri
141	Dalmasso Angelo	10- 3-1936	Gaiola	Boves	Non iscritto
142	Dal Moro Antonio	15-12-1939	Portogruaro	Portogruaro	Dottori commercialisti
143	Damato Raffaele	14- 6-1915	Napoli	Milano	Dottori commercialisti
144	D'Andria Giuseppe	4- 4-1939	Caserta	Caserta	Ragionieri
145	d'Angelo Dante	5- 8-1928	Sansevero	Parma	Dottori commercialisti
146	D'Argento Franco	12-12-1941	Chieti	Chieti	Dottori commercialisti
147	De Benedetti Dino	17- 9-1938	Torino	Milano	Dottori commercialisti
148	De Caria Ermanno	27- 4-1933	Palermo	Palermo	Avvocati
149	De Conto Ivonne Marcello	19- 7-1941	Tolmino (Istria)	Sacile	Dottori commercialisti
150	de Costanzo Bruno	7-12-1934	Napoli	Napoli	Avvocati
151	De Franceschi Dino	14- 9-1942	Pordenone	Pordenone	Dottori commercialisti
152	Delfino Benedetto	4-11-1922	Varazze	Varazze	Non iscritto
153	Del Giudice Luigi	23- 8-1941	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
154	Della Rocca Giorgio	11- 1-1949	Roma	Roma	Ragionieri
155	De Palma Mario	16- 7-1941	Bari	Bari	Dottori commercialisti
156	De Ponti Amos	13- 1-1925	Como	Seregno	Dottori commercialisti
157	De Rosa Antonio	23- 6-1933	Napoli	Napoli	Non iscritto
158	De Thierry Mario	3- 6-1930	Bra	Milano	Non iscritto
159	Di Blasi Giovanni	30- 4-1938	Vittoria	Vittoria	Dottori commercialisti
160	Di Giovine Antonio	5- 1-1923	Lucera	Perugia	Dottori commercialisti (elenco speciale)
161	Di Lauro Cosimo	19- 9-1921	Brindisi	Brindisi	Non iscritto
162	Di Marco Marco	21- 6-1940	Bologna	Bologna	Ragionieri
163	di Marzo Gaetano	20- 9-1918	Napoli	Napoli	Ingegneri
164	Di Paoli Paolo	26- 5-1937	Duttogliano	Trieste	Dottori commercialisti
165	Dolmetta Adolfo	5- 3-1916	Porto Maurizio (ora Imperia)	Milano	Non iscritto
166	Donati Carlo	10- 2-1941	Messina	Catania	Avvocati
167	d'Onofrio Antonio	9- 6-1937	Napoli	Napoli	Ragionieri e dottori commercialisti
168	Donzelli Mario	5- 2-1920	Napoli	Roma	Non iscritto
169	Dupont Alessandro	28- 3-1938	Genova	Genova	Ragionieri

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale d'iscrizione
170	Durante Eugenio	26-10-1934	Catanzaro	Siracusa	Dottori commercialisti
171	Durante Vincenzo	12-11-1910	Taranto	Milano	Dottori commercialisti
172	Egidi Giancarlo	21- 3-1934	Roma	Roma	Ragionieri
173	Ellena Renato	25- 1-1932	Torino	Torino	Ragionieri
174	Evi Edoardo	25- 2-1928	Milano	Milano	Non iscritto
175	Fabbi Benito	22-10-1937	Milano	Milano	Ragionieri
176	Facci Emilio	9- 3-1933	Frosinone	Frosinone	Non iscritto
177	Fagnano Franco	15- 1-1943	Tortona	Tortona	Dottori commercialisti
178	Farina Giorgio	4- 8-1939	Roma	Roma	Ragionieri
179	Farisato Egidio	2- 3-1916	Padova	Frascati	Dottori commercialisti
180	Fasano Vincenzo	21- 6-1936	Mondragone	Novara	Avvocati
181	Fassa Emilio	2- 5-1937	Spresiano	Treviso	Dottori commercialisti
182	Fassetta Lucio	22- 3-1932	Bolzano	Udine	Avvocati
183	Felicori Fernando	17- 6-1916	Bologna	Bologna	Non iscritto
184	Ferrari Fulvia	11- 6-1940	Milano	Milano	Non iscritta
185	Ferrari Giuseppe	10- 8-1926	Milano	Milano	Ragionieri
186	Ferro Gianni	21- 3-1937	Venezia-Mestre	Venezia-Marghera	Ragionieri
187	Feudale Luigi	22-11-1936	Borgia	Isca Marina	Ragionieri
188	Fiandaca Enrico	2- 3-1936	Caltanissetta	Palermo	Ragionieri
189	Fino Mario	8-12-1941	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
190	Fiore Lucio	13- 8-1940	Torre del Greco	Napoli	Dottori commercialisti
191	Fisco Alberto	1- 5-1930	Cosenza	Varese	Dottori commercialisti
192	Fogazzi Giorgio	23- 1-1937	San Zeno Naviglio	Brescia	Dottori commercialisti
193	Fontana Amilcare	16- 7-1930	Napoli	Trieste	Non iscritto
194	Fontanesi Ottavio	13- 4-1922	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Non iscritto
195	Forin Gino	17- 5-1920	Vittorio Veneto	Vittorio Veneto	Non iscritto
196	Fossati Paolo	21- 1-1933	Milano	Milano	Dottori commercialisti
197	Franconi Luigi	14- 9-1922	Quarrata	Roma	Giornalisti (elenco pubblicisti)
198	Franzetti Franco	4- 2-1932	Genova	Genova	Non iscritto
199	Frascara Paolo Carlo	3-11-1943	Genova	Genova	Dottori commercialisti
200	Frigessi di Rattalma Guido	21-10-1924	Trieste	Roma	Non iscritto
201	Gallorini Sergio	7- 3-1921	Castiglion Fiorentino	Firenze	Dottori commercialisti
202	Gambardella Angelo	7-10-1934	Udine	Bergamo	Ragionieri
203	Gambino Giuseppe	24- 5-1924	Torino	Torino	Dottori commercialisti
204	Gandolfo Domenico	26- 3-1942	Borgomaro	Imperia	Dottori commercialisti
205	Gatti Andrea	20- 5-1945	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
206	Gazzola Roberto	18- 6-1939	Treviso	Treviso	Dottori commercialisti
207	Gemma Franco	2-11-1940	Roma	Roma	Ragionieri
208	Gentile Bartolomeo	27- 4-1925	Cisternino	Parma	Non iscritto
209	Ghezzi Aristide	21- 9-1912	Milano	Milano	Non iscritto
210	Ghinelli Erques	8- 9-1921	Sissa	Milano	Non iscritto
211	Giaccone Pietro	15-12-1930	Treville Monferrato	Savona	Dottori commercialisti
212	Giacomelli Gianfranco	8- 5-1942	S. Lazzaro di Savena	Bologna	Dottori commercialisti
213	Giammona Santo Salvatore	1-11-1941	Catania	Catania	Ragionieri
214	Giannetto Isidoro	21- 5-1939	Fiumefreddo Sicilia	Misterbianco	Procuratori legali
215	Giliberto Santo	6- 1-1942	Acicastello	Acicastello	Ragionieri
216	Giomi Pietro	1- 8-1941	Viareggio	Viareggio	Ragionieri
217	Giordani Gina	2- 6-1930	Mezzolombardo	Bolzano	Dottori commercialisti
218	Giorgi Mario	31- 8-1930	Borgo S. Lorenzo	Genova	Non iscritto
219	Giuliano Vincenzo	16- 7-1928	Messina	Torino	Non iscritto
220	Gnan Vittorino	22- 9-1926	Rovigo	Padova	Non iscritto
221	Gnudi Giuseppe	11- 6-1919	Castelfranco Emilia	Bologna	Non iscritto
222	Goffredi Gianfrancesco . .	18- 6-1925	Viadana	Viadana	Non iscritto
223	Golferini Bruno	21-10-1928	Mantova	Mantova	Non iscritto
224	Gori Lamberto .	15- 5-1910	Firenze	Firenze	Dottori commercialisti
225	Grassi Zulimo .	27- 8-1924	Bagno a Ripoli	Firenze	Dottori commercialisti

N d'ord	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale d'iscrizione
226	Grigillo Giovanni	24- 6-1944	San Nazario	Milano	Ragionieri
227	Grigio Giuseppe	25- 4-1931	Padova	Bergamo	Non iscritto
228	Grossi Gian Franco	6- 4-1936	Castenaso	Bologna	Dottori commercialisti
229	Grussu Silvino	13- 2-1937	Messina	Messina	Geometri
230	Ialacqua Salvatore	7- 2-1927	Spadafora	Spadafora	Dottori commercialisti
231	Iannece Alfonso	14-11-1915	Gragnano	Napoli	Ragionieri
232	Iasillo Rodolfo	11- 6-1944	S. Maria C. V.	Genova	Ragionieri
233	Imberti Jorio	7-10-1928	Milano	Udine	Non iscritto
234	Imperio Ernesto	10- 6-1926	Lecce	Matera	Non iscritto
235	Incaminato Vittorio Giacomo	5- 7-1943	Acqui Terme	Acqui Terme	Dottori commercialisti
236	Indaco Filippo	23-10-1936	Catania	Roma	Dottori commercialisti
237	Innorta Fulvio	11-12-1914	Roma	Roma	Non iscritto
238	Inzerillo Antonio	7- 6-1940	Palermo	Palermo	Dottori commercialisti
239	Izzi Giuseppe	2- 6-1935	Venafro	Roma	Dottori commercialisti
240	Jachini Alessandro	28-11-1915	Roma	Roma	Avvocati
241	Landi Paolo	9-10-1913	Massa	Firenze	Non iscritto
242	Lanfranchi Alberto	30- 3-1941	Bergamo	Bergamo	Dottori commercialisti
243	Lattanzi Alessandro	14- 8-1916	Trivigliano	Roma	Avvocati
244	Lenarda Paolo	6- 9-1937	Venezia	Venezia	Dottori commercialisti
245	Leto Mario	20- 4-1935	Palermo	Messina	Non iscritto
246	Licata Francesco	1-11-1912	Licata	Palermo	Dottori commercialisti
247	Licheri Adolfo	30- 3-1946	Ozieri	Cagliari	Ragionieri
248	Lodigiani Luigina	16- 1-1947	Torino	Torino	Ragionieri
249	Loffredo Gioacchino	31- 3-1923	Napoli	Salerno	Non iscritto
250	Loli Giorgio	23- 8-1939	Livorno	Milano	Dottori commercialisti
251	Lopizzo Salvatore	28-10-1940	Margherita di Savoia	Castiglione delle Stiviere	Ragionieri
252	Lotti Eraldo	9- 8-1915	Torino	Torino	Non iscritto
253	Lucchesi Tommaso	6- 8-1923	Milano	Milano	Non iscritto
254	Luchetti Aldo	2-11-1918	Rignano Flaminio	Rignano Flaminio	Non iscritto
255	Luciani Alessandro	16- 7-1933	Firenze	Firenze	Dottori commercialisti
256	Lugli Giuseppe	21- 9-1912	Carpi	Carpi	Non iscritto
257	Lunedei Domenico	18- 1-1942	Roma	Roma	Dottori commercialisti
258	Macchiarello Emanuele	27- 9-1928	Genova	Genova	Ragionieri
259	Maiorana Francesco Paolo	20- 4-1940	Trapani	Erice	Ragionieri
260	Maitilasso Gianfranco	18- 8-1942	Milano	Milano	Ragionieri
261	Malcotti Vincenzo	16-10-1908	S. Quirico	Genova	Non iscritto
262	Malossini Silvio	1- 2-1946	Rovereto	Rovereto	Procuratori legali
263	Manca Antonio	8-11-1932	Sassari	Sassari	Dottori commercialisti
264	Manisco Serafino	29- 9-1918	S. Pancrazio Salentino	Bari	Non iscritto
265	Mannelli Sergio	30- 4-1912	Firenze	Lucca	Non iscritto
266	Manunta Giorgio	2- 4-1940	Milano	Milano	Dottori commercialisti
267	Manzon Giovanni	22- 8-1938	Fiume (Jugoslavia)	Treviso	Dottori commercialisti
268	Marconcini Michele	18- 1-1907	Piombino	Roma	Ragionieri
269	Marena Pietro	19- 7-1927	Salerno	Asti	Avvocati
270	Mariani Francesco	14- 1-1940	Crema	Crema	Dottori commercialisti
271	Mariani Ilio	26- 1-1915	Tresigallo di Ferrara	Perugia	Ragionieri
272	Mariani Roberto	30- 9-1941	Milano	Milano	Dottori commercialisti
273	Marin Emilio Francesco	4-10-1940	Milano	Milano	Dottori commercialisti
274	Marinelli Giulio	20- 4-1935	Roma	Ariccia	Dottori commercialisti
275	Martin Aldo	26- 5-1935	Pordenone	Pordenone	Ragionieri
276	Martinis Giorgio	24- 4-1931	Genova	Milano	Dottori commercialisti
277	Marullo Francesco	11- 4-1927	Villamagna	L'Aquila	Dottori commercialisti
278	Mascheroni Carlo Maria	28- 6-1940	Monza	Montevecchia	Ragionieri
279	Masi Orlando	2- 8-1935	Firenze	Città di Castello	Ragionieri
280	Mazzaracchio Sebastiano	6- 4-1910	Castellaneta	Bologna	Non iscritto
281	Menapace Carlo	10- 8-1921	Tassullo	Vigolo Vattaro	Dottori commercialisti
282	Menozzi Eugenio	26- 2-1946	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Ragionieri
283	Milazzi Giorgio	4- 6-1931	Padova	Bergamo	Non iscritto

N d'ord	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale d'iscrizione
284	Minaldo Sergio	17-12-1919	Padova	Padova	Non iscritto
285	Minen Giorgio	8- 2-1936	Udine	Trieste	Non iscritto
286	Miola Amedeo	25- 3-1909	Treviso	Vicenza	Ragionieri
287	Mioli Giuseppe	29- 3-1922	Bologna	Bologna	Dottori commercialisti
288	Miragoli Plinio	9- 8-1911	Milano	Milano	Non iscritto
289	Mirabile Carmelo	20- 5-1921	Militello V. C.	Lentini	Ragionieri
290	Monfrini Emilio	22- 2-1935	Catania	Catania	Avvocati
291	Montagnino Francesco	25- 4-1908	Mussomeli	Milano	Dottori commercialisti
292	Montrasio Giuseppe	12- 7-1946	Monza	Castello di Brianza	Ragionieri
293	Montulli Francesco	10- 4-1933	Castellaneta	Milano	Dottori commercialisti
294	Morelli Anna Rosa	5- 3-1944	Bologna	Bologna	Dottori commercialisti
295	Mornati Claudio	7- 9-1912	Macerata	Porto S. Giorgio	Ragionieri
296	Mortarino Ezio	3- 5-1936	Novara	Novara	Ragionieri
297	Muollo Claudio	13- 9-1936	Milano	Vermezzo	Dottori commercialisti
298	Musiani Alberto	12- 1-1940	Bologna	Bologna	Ragionieri
299	Musso Tito	12- 8-1938	Genova-Pegli	Cuneo	Dottori commercialisti
300	Naldoni Carlo	14- 4-1932	Meldola	Milano	Dottori commercialisti
301	Napolitano Aurelio	11-10-1943	Quadrelle	S. Maria del Cedro	Ragionieri
302	Nardelli Secondo Adamo	1- 2-1921	Taranto	Fasano	Ragionieri
303	Naselli Gaetano	1- 1-1928	Palermo	Palermo	Non iscritto
304	Natalini Albano	22-11-1945	Bologna	Bologna	Ragionieri
305	Nativo Ugo	12- 2-1916	Agrigento	Agrigento	Dottori commercialisti
306	Nazer Francesco	8- 8-1929	Verzuolo	Torino	Ragionieri
307	Negri Mario	21-12-1937	Milano	Milano	Non iscritto
308	Nelli Benito Adolfo	9-11-1940	Palermo	Palermo	Ragionieri
309	Neri Gaetano	7- 6-1915	Augusta	Roma	Non iscritto
310	Nurchi Antonio	3- 2-1917	Cagliari	Cagliari	Ingegneri
311	Oleari Paolo	12-12-1941	Meda	Meda	Dottori commercialisti
312	Oliveti Alessandro	5-10-1935	Rimini	Savignano sul Rubicone	Non iscritto
313	Onali Giovanni Antonio	20- 6-1919	Ortueri	Roma	Dottori commercialisti (elenco speciale)
314	Onofri Ezio	17- 6-1921	Viterbo	Viterbo	Dottori commercialisti
315	Orazzo Savino	9-12-1931	Castellammare di Stabia	Castellammare di Stabia	Ragionieri
316	Orsi Aldo	20-10-1917	Chiusa Pesio	Saluzzo	Dottori commercialisti
317	Ortali Giuseppe	15-10-1937	Forlì	Bologna	Dottori commercialisti
318	Pagan Loris	8- 8-1926	Chioggia	Trieste	Non iscritto
319	Pagnini Francesco	16-10-1942	Napoli	Portici	Dottori commercialisti
320	Pahor Eugenio	12-10-1918	Trieste	Trieste	Non iscritto
321	Pallonetto Vincenzo	14- 7-1942	Napoli	Napoli	Ragionieri
322	Palma Angelomaria	6-10-1940	Como	Como	Dottori commercialisti
323	Panico Gaetano	15- 3-1938	Melfi	Melfi	Non iscritto
324	Papa Giovanni	12- 4-1907	Torre Annunziata	Napoli	Non iscritto
325	Pappalardo Giuseppe	21- 7-1931	Lentini	Catania	Ragionieri
326	Parenti Lorenzo	16-11-1939	Viareggio	Milano	Dottori commercialisti
327	Parrella Maria	15- 8-1941	Torino	Torino	Non iscritta
328	Passacantando Carlo	3-11-1897	L'Aquila	Terni	Non iscritto
329	Pauletto Livio	18- 8-1937	Pordenone	Padova	Dottori commercialisti
330	Pedroni Carlo Antonio	10-11-1927	Gorizia	Gorizia	Avvocati
331	Pegoraro Giuseppe	26-10-1935	Thiene	Thiene	Non iscritto
332	Peja Luigi	8-10-1936	Seregno	Milano	Non iscritto
333	Penna Enzo	14- 2-1943	Agrigento	Agrigento	Dottori commercialisti
334	Penna Luigi	10-10-1925	Omegna	Sesto S. Giovanni	Non iscritto
335	Percassi Romano Emilio	20- 7-1932	Clusone	Bergamo	Dottori commercialisti
336	Perico Giovanni Ottavio	6- 6-1924	Villa d'Almè	Villa d'Almè	Ragionieri
337	Pericoli Domenico Giancarlo	1- 1-1933	Rimini	Cattolica	Dottori commercialisti
338	Perotti Giovanni	26- 2-1915	Stradella	Milano	Non iscritto
339	Persili Pasquale	21-12-1938	Tivoli	Tivoli	Dottori commercialisti

N. d'ord	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale d'iscrizione
340	Peruzzi Aldo	3- 3-1935	S. Casciano Val di Pesa	Grottaferrata	Ragionieri
341	Petrella Gianfranco	30- 5-1922	Erba	Erba	Avvocati
342	Petris Vittorino	9- 9-1928	Sesto al Reghena	S. Donà di Piave	Non iscritto
343	Petrotta Carmelo	10-11-1922	Aragona	Agrigento	Dottori commercialisti
344	Petrucci Antonio	20- 1-1930	Carrara	Milano	Dottori commercialisti
345	Petti Amedeo	15- 9-1915	Poggio Imperiale	Roma	Non iscritto
346	Picolli Ambrogio	27- 8-1944	Milano	Milano	Dottori commercialisti
347	Pillon Giorgio	16- 1-1910	Padova	Milano	Non iscritto
348	Pinzani Fernando	26- 7-1917	Firenze	Firenze	Dottori commercialisti
349	Pinzarrone Giovanni	13-11-1916	Siculiana	Roma	Non iscritto
350	Piovano Secondo	21-10-1917	Torino	Torino	Ragionieri
351	Pistilli Vincenzo	28- 5-1927	Civitavecchia	Roma	Non iscritto
352	Placidi Ugo	26-4-1919	Roma	Roma	Dottori commercialisti
353	Pluviano Giovanni	15- 7-1927	Torino	Torino	Non iscritto
354	Poeta Nicola	23- 1-1922	Buccino	Napoli	Dottori commercialisti
355	Polizzotto Giuseppe	30- 9-1935	Palermo	Palermo	Dottori commercialisti
356	Pollini Giovanni	18- 3-1935	Salò	Salò	Dottori commercialisti
357	Pompeo Giovanni Franco	23- 1-1944	Genova	Genova	Ragionieri
358	Pontarelli Sergio	9- 4-1925	Portoferraio	Grosseto	Dottori commercialisti
359	Portosi Renato	25-11-1918	Foggia	Roma	Dottori commercialisti (elenco speciale)
360	Porzi Franco	24- 4-1926	Roma	Roma	Non iscritto
361	Pozzi Ambrogio	21-11-1936	Bergamo	Bergamo	Dottori commercialisti
362	Pozzi Silvio	12-12-1919	Greco Milanese	Varese	Non iscritto
363	Prestipino Pietro	5- 5-1908	Palma di Montechiaro	Roma	Non iscritto
364	Preti Mario	2- 1-1909	Mantova	Trieste	Dottori commercialisti
365	Propersi Adriano	2-10-1947	Varese	Milano	Dottori commercialisti
366	Pucci Marcello	13- 2-1920	Roma	Roma	Dottori commercialisti (elenco speciale)
367	Pugliese Carmelo	14-10-1912	Spilinga	Latina	Non iscritto
368	Pulcinelli Vittorio	28- 7-1938	Passignano S. T.	Assisi	Ragionieri
369	Puricella Pancrazio	11-10-1929	S. Pancrazio Salentino	Modena	Ragionieri
370	Radaelli Daniele	8- 3-1920	Milano	Milano	Non iscritto
371	Ragazzi Franco	23- 6-1934	Ferrara	Bologna	Geometri
372	Rampoldi Ernestina	19- 5-1928	Bregnano S. M.	Milano	Non iscritto
373	Rangogni Liliano	6-12-1933	Lungavilla	Lungavilla	Non iscritto
374	Ranieri Agostino	15- 6-1938	Lecce	Milano	Dottori commercialisti
375	Rapelli Giovanni	14- 1-1943	Roppolo	Torino	Dottori commercialisti
376	Re Carlo	12- 6-1931	Sedriano	Sedriano	Non iscritto
377	Reale Francesco	7- 4-1916	Tortorici	Biella	Dottori commercialisti
378	Renaudo Giuseppe	16- 4-1936	Cervasca	Cuneo	Ragionieri
379	Renzulli Rocco	22- 6-1933	Napoli	Portogruaro	Non iscritto
380	Ricci Pasquale	8- 9-1915	Castrocielo	Castrocielo	Dottori commercialisti
381	Righini Giandomenico	26- 9-1933	Verona	Verona	Dottori commercialisti
382	Rigoni Giacomo	10-10-1907	Asiago	Asiago	Non iscritto
383	Roli Arnaldo	20- 6-1936	Bologna	Bologna	Ragionieri
384	Romagnoli Carlo	25-10-1943	S. Giovanni in Persiceto	Latina	Dottori commercialisti
385	Romagnoli Franco	4- 5-1942	Roma	Roma	Dottori commercialisti
386	Romanet Aldo	31-10-1936	Pordenone	Pordenone	Ragionieri
387	Rondini Pecuvio	20- 8-1938	Fano	Bergamo	Dottori commercialisti
388	Ronzani Lorenzo	15- 8-1933	S. Giorgio della Richinvelda	S. Giorgio della Richinvelda	Non iscritto
389	Rosa Gianfilippo	26-12-1943	Chieti	Chieti	Ragionieri
390	Rosati Sergio	9- 8-1942	Roma	Roma	Dottori commercialisti
391	Rossetto Mario	3- 5-1920	S. Biagio di Callalta	Treviso	Dottori commercialisti
392	Rossi Filippo	19- 4-1915	Savona	Varazze	Non iscritto

N. d'ord	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale d'iscrizione
393	Rotelli Dario	6- 5-1939	Perugia	Perugia	Dottori commercialisti
394	Ruggeri Romano	31- 1-1935	Civitavecchia	Portici	Non iscritto
395	Russo Antonio Alberto	9- 8-1921	Alessandria d'Egitto	Roma	Non iscritto
396	Sabatelli Italo	30-10-1933	Manfredonia	S. Donato Milanese	Non iscritto
397	Salonia Nello	30- 6-1939	Venezia	Como	Dottori commercialisti
398	Salvi Amalia	13- 7-1931	Bergamo	Bergamo	Ragionieri
399	Sammartano Francesco	11-11-1931	Marsala	Marsala	Dottori commercialisti
400	Sanfilippo Lorenza	21-11-1932	Palermo	Palermo	Non iscritta
401	Sardo Aldo	27- 2-1931	Catania	Milano	Ragionieri
402	Sassano Giuseppe	17-12-1938	Minervino Murge	Darfo Boario Terme	Periti agrari
403	Scavini Attilio	24-11-1933	Trento	Milano	Ragionieri
404	Secchi Italo Francesco	21- 4-1932	Cesano Maderno	Cesano Maderno	Ragionieri
405	Selmi Luigi	24- 1-1935	Marano sul Panaro	Carpi	Ragionieri
406	Sembenotti Guido	2- 1-1930	Trento	Trento	Dottori commercialisti
407	Senzani Virginia	4- 6-1930	Forlì	Forlì	Ragionieri
408	Serpico Nicola	8-10-1908	S. Vitaliano	S. Vitaliano	Avvocati
409	Serito Renzo	15- 8-1910	Firenze	Roma	Non iscritto
410	Sessa Pasquale	21- 7-1919	Napoli	Napoli	Non iscritto
411	Settimi Cesare	22-12-1902	Roma	Roma	Ragionieri
412	Sfligiotti Luigi	13- 9-1926	Senigallia	Milano	Dottori commercialisti
413	Signorello Giulio Giuseppe Francesco	18-11-1914	Marsala	Marsala	Avvocati
414	Simonetti Aladino	9-11-1915	Viareggio	Viareggio	Ragionieri
415	Soli Giorgio	29- 5-1937	Bologna	Bologna	Non iscritto
416	Soncini Giuseppe	28-11-1933	Parma	Parma	Non iscritto
417	Spada Gaetano	31- 5-1935	Milano	Novi Ligure	Ragionieri
418	Spallino Antonio	4- 1-1922	Castelbuono	Palermo	Avvocati
419	Spina Vincenzo Roberto	19-11-1939	Roma	Roma	Dottori commercialisti
420	Spinelli Elio	4-12-1935	Livorno	Livorno	Dottori commercialisti
421	Spinelli Pietro Domenico	7- 2-1942	Villachiara	Orzinuovi	Dottori commercialisti
422	Stern Bruno	4-11-1927	Milano	Milano	Dottori commercialisti
423	Storoni Cesare	24- 2-1930	Fano	Pesaro	Non iscritto
424	Stradiotto Danilo	12-10-1923	Codroipo	Udine	Dottori commercialisti
425	Strazzera Michele	8- 2-1945	Paceco	Erice	Ragionieri
426	Tabellini Pierluca	12- 9-1936	Bracciano	Roma	Dottori commercialisti
427	Taddei Giuseppe	25- 2-1915	Roma	Roma	Attuari
428	Talamini Minotto Luigi	9- 2-1939	Treviso	Treviso	Dottori commercialisti
429	Tavernese Raffaele	12- 8-1921	Cropalati	Roma	Non iscritto
430	Tomidei Silvano	18- 6-1932	Forlì	Forlì	Ragionieri
431	Tona Tullio	23- 5-1928	Milano	Milano	Non iscritto
432	Tonon Erminio	8- 6-1944	Vittorio Veneto	Milano	Dottori commercialisti
433	Torriani Luigi	11- 7-1927	Milano	Milano	Ragionieri
434	Tracanella Umberto	16- 9-1937	Milano	Milano	Avvocati
435	Traverso Ernesto	14- 5-1931	Genova	Genova	Dottori commercialisti (elenco speciale)
436	Traverso Ferdinando	13-11-1932	Genova	Genova	Dottori commercialisti
437	Tregua Carlo	8-11-1940	Catania	Catania	Dottori commercialisti
438	Trinca Tito	10- 1-1929	Roma	Milano	Non iscritto
439	Triossi Luciano	14- 7-1932	Ravenna	Ravenna	Dottori commercialisti
440	Tronci Cristoforo	7- 8-1940	Fonni	Nuoro	Dottori commercialisti
441	Truppa Vincenzo	5- 4-1947	Latiano	Milano	Ragionieri
442	Tubaro Renato	18- 4-1930	Gorizia	Gorizia	Non iscritto
443	Turati Giuseppe Antonio	18-12-1942	Monza	Monza	Ragionieri e dottori commercialisti
444	Valenti Domenico Giuseppe	22- 3-1945	Paceco	Trapani	Ragionieri
445	Valmadre Mario	3- 9-1907	Grosotto	Sondrio	Ragionieri
446	Valtellino Giovanni	21- 3-1914	Milano	Milano	Non iscritto
447	Valtorta Lorenzo	5- 2-1931	Roma	Catania	Geometri
448	Verzura Eugenio	5-12-1927	Genova	Crocefieschi	Non iscritto
449	Vimercati Italo	5- 5-1923	Vimercate	Milano	Non iscritto

N d'ord	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale d'iscrizione
450	Villani Werther	3- 8-1913	Ferrara	Ferrara	Ragionieri
451	Vio Franco	6- 8-1932	Venezia	Montecchio Maggiore	Non iscritto
452	Viola Luigi Franco	6- 4-1933	Voghera	Milano	Non iscritto
453	Vivi Luciano	27- 3-1927	Sassuolo	Bologna	Ragionieri (elenco speciale)
454	Vivanet Alberto	26- 5-1931	Milano	Genova	Non iscritto
455	Zagnoli Ausonio	25- 3-1937	Concordia sulla Secchia	Bologna	Non iscritto
456	Zannoni Mario	16- 4-1912	Milano	Milano	Dottori commercialisti
457	Zanotti Renato	12- 8-1942	Bologna	Bologna	Dottori commercialisti
458	Zauli Angelo	7- 3-1921	Imola	Imola	Ragionieri
459	Zazio Franco Angelo	29- 5-1938	Brescia	Darfo Boario Terme	Ragionieri
460	Zemi Franca	1- 4-1940	Novi Ligure	Sanremo	Non iscritto
461	Zucchelli Renato	15- 5-1932	Trento	Rovereto	Dottori commercialisti

Roma, addì 18 maggio 1976

Il presidente della commissione centrale: CESARONI

(6314)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1976.

Autorizzazione, fino al 31 ottobre 1976, alla commercializzazione di sementi di Sorgo e di Vigna sinensis con facoltà germinative non inferiori ai seguenti minimi: Sorgo 70 %; Vigna sinensis 70 %.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065: Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Considerato che la disponibilità di sementi di Sorgo e di Vigna sinensis aventi facoltà germinative conformi ai minimi fissati dalle norme legislative e regolamentari non è sufficiente a coprire il fabbisogno per la campagna di semina 1976;

Visto in particolare l'art. 14, comma quarto, della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, relativo alla temporanea ammissione alla commercializzazione ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento di prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari;

Ritenuto che, per le sementi delle predette specie incorrano gli estremi previsti dal citato art. 14, comma quarto, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per quanto concerne il grado di germinabilità;

Decreta:

E' autorizzata fino al 31 ottobre 1976 la commercializzazione di sementi di Sorgo e di Vigna sinensis con facoltà germinative non inferiori ai minimi di seguito indicati:

Sorgo 70 %;

Vigna sinensis 70 %.

Roma, addì 26 maggio 1976

Il Ministro: MARCORA

(6626)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1976.

Ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori ex dipendenti della S.p.a. Faema, in Milano, assunti dalla S.p.a. I.P.O. - Iniziative promozione occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;

Vista la legge 29 marzo 1976, n. 62, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;

Vista la delibera del C.I.P.E. 30 marzo 1976, con la quale è stata individuata la S.p.a. Faema di Milano, ai fini dell'applicazione delle misure di intervento di cui al citato art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;

Vista la lettera 10 maggio 1976, con la quale la S.p.a. I.P.O. - Iniziative promozione occupazione, richiede la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori ex dipendenti della S.p.a. Faema di Milano, assunti a decorrere dal 1° marzo 1976 in ottemperanza alla menzionata delibera del C.I.P.E.;

Decreta:

I lavoratori ex dipendenti della S.p.a. Faema di Milano, assunti dalla I.P.O. a decorrere dal 1° marzo 1976, sono ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° marzo 1976 al 30 settembre 1976.

La predetta integrazione salariale non è cumulabile con altri trattamenti corrisposti ai lavoratori sopra indicati in base ad atti normativi o amministrativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6819)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1976.

Ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori ex dipendenti della S.p.a. Metallurgica sicula, in Milazzo, assunti dalla S.p.a. I.P.O. - Iniziative promozione occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;

Vista la legge 29 marzo 1976, n. 62, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;

Vista la delibera del C.I.P.E. 20 febbraio 1976, con la quale è stata individuata la S.p.a. Metallurgica sicula di Milazzo (Messina), ai fini dell'applicazione delle misure di intervento di cui al citato art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;

Vista la lettera del 10 maggio 1976, con la quale la S.p.a. I.P.O. - Iniziative promozione occupazione, richiede la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori ex dipendenti della S.p.a. Metallurgica sicula di Milazzo (Messina), assunti a decorrere dal 27 marzo 1975, in ottemperanza alla menzionata delibera del C.I.P.E.;

Decreta:

I lavoratori ex dipendenti della S.p.a. Metallurgica sicula di Milazzo (Messina), assunti dalla I.P.O. a decorrere dal 27 marzo 1975, sono ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 marzo 1975 al 30 settembre 1976.

La predetta integrazione salariale non è cumulabile con altri trattamenti corrisposti ai lavoratori sopra indicati in base ad atti normativi o amministrativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6818)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1976.

Ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori ex dipendenti della S.p.a. Leyland Innocenti, in Milano, assunti dalla S.p.a. I.P.O. - Iniziative promozione occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;

Vista la legge 29 marzo 1976, n. 62, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;

Vista la delibera del C.I.P.E. 20 febbraio 1976, con la quale è stata individuata la S.p.a. Leyland Innocenti di Milano, ai fini dell'applicazione delle misure di intervento di cui al citato art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;

Vista la lettera del 10 maggio 1976, con la quale la S.p.a. I.P.O. - Iniziative promozione occupazione, richiede la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori ex dipendenti della S.p.a. Leyland Innocenti di Milano, assunti a decorrere dal 1° febbraio 1976 in ottemperanza alla menzionata delibera del C.I.P.E.;

Decreta:

I lavoratori ex dipendenti della S.p.a. Leyland Innocenti di Milano, assunti dalla I.P.O. a decorrere dal 1° febbraio 1976, sono ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° febbraio 1976 al 30 settembre 1976.

La predetta integrazione salariale non è cumulabile con altri trattamenti corrisposti ai lavoratori sopra indicati in base ad atti normativi o amministrativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6814)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1976.

Ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori ex dipendenti della S.p.a. Selpa, in Cagliari, assunti dalla S.p.a. I.P.O. - Iniziative promozione occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;

Vista la legge 29 marzo 1976, n. 62, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;

Vista la delibera del C.I.P.E. 20 febbraio 1976, con la quale è stata individuata la S.p.a. Selpa di Cagliari, ai fini dell'applicazione delle misure di intervento di cui al citato art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;

Vista la lettera del 10 maggio 1976, con la quale la S.p.a. I.P.O. - Iniziative promozione occupazione, richiede la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori ex dipendenti della S.p.a. Selpa di Cagliari, assunti a decorrere dal 18 aprile 1975, in ottemperanza alla menzionata delibera del C.I.P.E.;

Decreta:

I lavoratori ex dipendenti della S.p.a. Selpa di Cagliari, assunti dalla I.P.O. a decorrere dal 18 aprile 1975, sono ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 aprile 1975 al 30 settembre 1976.

La predetta integrazione salariale non è cumulabile con altri trattamenti corrisposti ai lavoratori sopra indicati in base ad atti normativi o amministrativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6816)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1976.

Ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori ex dipendenti dello stabilimento di Leini della S.p.a. Singer, assunti dalla S.p.a. I.P.O. - Iniziative promozione occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;

Vista la legge 29 marzo 1976, n. 62, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;

Vista la delibera del C.I.P.E. 20 febbraio 1976, con la quale è stata individuata la S.p.a. Singer di Leini (Torino), ai fini dell'applicazione delle misure di intervento di cui al citato art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;

Vista la lettera del 10 maggio 1976, con la quale la S.p.a. I.P.O. - Iniziative promozione occupazione, richiede la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori ex dipendenti dello stabilimento di Leini (Torino) della S.p.a. Singer, assunti a decorrere dal 1° febbraio 1976, in ottemperanza alla menzionata delibera del C.I.P.E.;

Decreta:

I lavoratori ex dipendenti dello stabilimento di Leini (Torino) della S.p.a. Singer, assunti dalla I.P.O. a decorrere dal 1° febbraio 1976, sono ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° febbraio 1976 al 30 settembre 1976.

La predetta integrazione salariale non è cumulabile con altri trattamenti corrisposti ai lavoratori sopra indicati in base ad atti normativi o amministrativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6815)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Ammasso privato delle carni bovine da effettuare tramite gara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine previsti dai regolamenti della Comunità economica europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine che prevede tra l'altro la concessione di aiuti all'ammasso privato;

Visto il regolamento (CEE) n. 989/68 del 15 luglio 1968;

Visto il regolamento (CEE) n. 275/74 del 31 gennaio 1974, relativo alle modalità di applicazione per la concessione in base a gara di aiuti all'ammasso privato di carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 1204/76 del 21 maggio 1976, con cui, nell'ambito di tali modalità per la determinazione dell'importo dell'aiuto, sono indette, a decorrere dal 24 maggio 1976, tre gare, con scadenza del termine di presentazione delle offerte in Italia alle ore 13 dell'8 giugno 1976, per:

1) fino a 40.000 tonnellate di carcasse, mezzene e quarti compensati freschi o refrigerati di bovini adulti maschi;

2) fino a 20.000 tonnellate di quarti anteriori freschi o refrigerati di bovini adulti;

3) fino a 20.000 tonnellate di quarti anteriori freschi o refrigerati di bovini adulti, taglio dritto a 10 costole;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere a stabilire le norme e modalità nazionali di applicazione del citato regolamento (CEE) n. 1204/76, adottando a tal fine le stesse norme e modalità stabilite dal consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., in occasione di gare simili, con deliberazioni del 26 aprile e del 23 luglio 1974;

Decreta:

Art. 1.

Per le gare indette, con regolamento (CEE) n. 1204/76 citato in premessa, a decorrere dal 24 maggio 1976 e con scadenza del termine di presentazione delle offerte in Italia alle ore 13 del giorno 8 giugno 1976, per la fissazione degli importi dell'aiuto all'ammasso privato di carni bovine le offerte da presentare all'A.I.M.A. debbono essere corredate, da parte degli interessati, di cauzione costituita con fidejussione di primaria banca italiana, per un importo di 100 unità di conto per tonnellata, a garanzia del rispetto degli impegni di cui ai regolamenti (CEE) n. 275/74 del 31 gennaio 1974 e n. 1204/76 del 21 maggio 1976.

Art. 2.

Le gare di cui all'art. 1 si svolgeranno secondo le norme e le procedure previste dai regolamenti comunitari nel settore ed in particolare di quelle previste nei regolamenti (CEE) n. 275/74 del 31 gennaio 1974 e n. 1204/76 del 21 maggio 1976.

Art. 3.

Il rapporto contrattuale di ammasso privato si intende instaurato con la lettera di accettazione dell'offerta, presentata per la partecipazione alla gara, emessa dall'A.I.M.A., sulla base delle determinazioni adottate dalla CEE; ogni iniziativa afferente alla esecuzione dei controlli ed alle relative modalità di attuazione sarà espletata direttamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 7 giugno 1976

Il Ministro-presidente: MARCORA

(6964)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di magistero dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano (cattedra di psicologia dell'età evolutiva).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di psicologia dell'età evolutiva) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6778)

Vacanza di quattro cattedre presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) microbiologia (terza cattedra);
2) anatomia ed istologia patologica (terza cattedra);
3) igiene;
4) medicina del lavoro,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6974)

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Luciano Landa, nato a Napoli il 1° gennaio 1950, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano in data 10 aprile 1975.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

(6655)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1976, registro n. 31 Istruzione, foglio n. 367, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto, in data 8 novembre 1970, dal sig. Crescenzi Elio, avverso il rifiuto dell'amministrazione, comunicatogli con nota 16 aprile 1970, numero 100/2835, di provvedere all'emissione del decreto di nomina di vice magazziniere in prova, cui avrebbe avuto diritto quale vincitore del relativo concorso, bandito ed espletato dal consiglio di amministrazione dell'istituto professionale per l'agricoltura di Rieti, con deliberazione 28 luglio 1969.

(6654)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « Opera assistenza malati impediti », in Firenze, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1976, registro n. 10 Interno, foglio n. 344, l'associazione « Opera assistenza malati impediti », in Firenze, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1968, n. 1098, è stata autorizzata ad accettare, su proposta del Ministro per l'interno, la donazione disposta dal conte Filippo Bargagli Petrucci con atto pubblico 18 marzo 1974, n. 22009/7862 di repertorio, a rogito del notaio Andrea Nizzi Nuti, consistente in tre appezzamenti di terreno e in un complesso di fabbricati siti nel comune di Pian di Sco, località via Larga.

(6661)

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo », in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1976, registro n. 10 Interno, foglio n. 336, l'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961, n. 1532, su proposta del Ministro per l'interno, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dal defunto sig. Cagnacci Marcello con testamento olografo 15 maggio 1972, pubblicato con atto 27 novembre 1972, n. 6689/2924 di repertorio, a rogito del notaio Renzo Chiavistelli.

(6662)

Autorizzazione al comune di Pistoia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 29 maggio 1976, il comune di Pistoia viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 567.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2327/M)

Autorizzazione al comune di San Mango sul Calore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 maggio 1976, il comune di San Mango sul Calore (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.316.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2328/M)

Autorizzazione al comune di Santa Paolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 maggio 1976, il comune di Santa Paolina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2329/M)

Autorizzazione al comune di Grazzanise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 maggio 1976, il comune di Grazzanise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.568.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2330/M)

Autorizzazione al comune di Liberi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 maggio 1976, il comune di Liberi (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 15.852.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2331/M)

Autorizzazione al comune di Pontelatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 maggio 1976, il comune di Pontelatone (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.625.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2332/M)

Autorizzazione al comune di Sellia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 maggio 1976, il comune di Sellia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 38.783.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2333/M)

Autorizzazione al comune di Savelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 maggio 1976, il comune di Savelli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.688.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2334/M)

Autorizzazione al comune di Rose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 maggio 1976, il comune di Rose (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 100.021.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2335/M)

Autorizzazione al comune di Terelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 maggio 1976, il comune di Terelle (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.449.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2336/M)

Autorizzazione al comune di Castelforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 maggio 1976, il comune di Castelforte (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 81.366.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2337/M)

Autorizzazione al comune di San Vincenzo Valle Roveto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 maggio 1976, il comune di San Vincenzo Valle Roveto (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.692.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2338/M)

Autorizzazione al comune di Treia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 maggio 1976, il comune di Treia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 280.591.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2339/M)

Autorizzazione al comune di Craco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 maggio 1976, il comune di Craco (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 85.364.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2340/M)

Autorizzazione al comune di Campagnano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 maggio 1976, il comune di Campagnano di Roma (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.142.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2341/M)

Autorizzazione al comune di Montorio Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 maggio 1976, il comune di Montorio Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.089.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2342/M)

Autorizzazione al comune di Castel San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 maggio 1976, il comune di Castel San Giorgio (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.742.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2343/M)

Autorizzazione al comune di Sapri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 maggio 1976, il comune di Sapri (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 111.336.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2344/M)

Autorizzazione al comune di Serramezzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 maggio 1976, il comune di Serramezzana (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.989.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2345/M)

Autorizzazione al comune di Castel Castagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 maggio 1976, il comune di Castel Castagna (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.989.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2346/M)

Autorizzazione al comune di Corropoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 maggio 1976, il comune di Corropoli (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.457.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2347/M)

Autorizzazione al comune di Calvi dell'Umbria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 maggio 1976, il comune di Calvi dell'Umbria (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.232.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2348/M)

Autorizzazione al comune di Bomarzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 maggio 1976, il comune di Bomarzo (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.604.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2349/M)

Autorizzazione al comune di Montalbano Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 maggio 1976, il comune di Montalbano Ionico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 393.573.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2350/M)

Autorizzazione al comune di Scanzano Jonico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 maggio 1976, il comune di Scanzano Jonico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 237.227.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2351/M)

Autorizzazione al comune di Collalto Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 maggio 1976, il comune di Collalto Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2352/M)

Autorizzazione al comune di Fara in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 maggio 1976, il comune di Fara in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 162.622.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2353/M)

Autorizzazione al comune di Vacone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 maggio 1976, il comune di Vacone (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 15.926.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2354/M)

Autorizzazione al comune di Gioia del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° giugno 1976, il comune di Gioia del Colle (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.142.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2355/M)

Autorizzazione al comune di Pieve d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° giugno 1976, il comune di Pieve d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.351.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2358/M)

Autorizzazione al comune di Fivizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° giugno 1976, il comune di Fivizzano (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 641.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2360/M)

Autorizzazione al comune di San Possidonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 giugno 1976, il comune di San Possidonio (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2361/M)

Autorizzazione al comune di Cappella Cantone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 giugno 1976, il comune di Cappella Cantone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.133.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2362/M)

Autorizzazione al comune di San Lazzaro di Savena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1976, il comune di San Lazzaro di Savena (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 161.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2357/M)

Autorizzazione al comune di Monopoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° giugno 1976, il comune di Monopoli (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 88.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2356/M)

Autorizzazione al comune di Pavullo nel Frignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1976, il comune di Pavullo nel Frignano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 59.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2359/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 108

Corso dei cambi dell'8 giugno 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	848,30	848,30	848,40	848,30	848,25	848,30	845,45	848,30	848,30	848,30
Dollaro canadese	866,40	866,40	866 —	866,40	866,60	866,40	866,65	866,40	866,40	866,40
Franco svizzero	341,65	341,65	341,50	341,65	342,15	341,60	341,36	341,65	341,65	341,65
Corona danese	138,57	138,57	138,70	138,57	138,40	138,55	138,50	138,57	138,57	138,60
Corona norvegese	153,36	153,36	153,50	153,36	153,35	153,30	153,40	153,36	153,36	153,35
Corona svedese	191,26	191,26	191,25	191,26	191,25	191,25	191,25	191,26	191,26	191,25
Fiorino olandese	311,05	311,05	311 —	311,05	310,60	311,10	310,85	311,05	311,05	311,05
Franco belga	21,381	21,381	21,44	21,381	21,40	21,38	21,40	21,3810	21,3810	21,40
Franco francese	179,10	179,10	179 —	179,10	179,15	179,15	179,15	179,10	179,10	179,10
Lira sterlina	1504,60	1504,60	1505,07	1504,60	1504 —	1504,60	1505,50	1504,60	1504,60	1504,60
Marco germanico	330,40	330,40	330,10	330,40	330,30	330,40	330,27	330,40	330,40	330,40
Scellino austriaco	46,142	46,142	46 —	46,142	46,13	46,15	46,165	46,1420	46,1420	46,15
Escudo portoghese	27,70	27,70	27,60	27,70	27,45	27,70	27,50	27,70	27,70	27,70
Peseta spagnola	12,48	12,48	12,48	12,48	12,49	12,48	12,495	12,48	12,48	12,50
Yen giapponese	2,83	2,83	2,84	2,83	2,82	2,83	2,827	2,83	2,83	2,83

Media dei titoli dell'8 giugno 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,625
Redimibile 3,50 % 1934	97,725
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,125
» 5 % (Ricostruzione)	96,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,025
» 5 % (Città di Trieste)	91,150
» 5 % (Beni esteri)	90,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,025
» 5,50 % » » 1968-83	82,650
» 5,50 % » » 1969-84	81,800
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,200
» 6 % » » 1972-87	82,950
» 9 % » » 1975-90	92,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,075
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,800
» 5,50 % (scad 1° gennaio 1979)	87,850
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	82,725
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	79,075
» poliennali 7 % 1978	90,150
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,475
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 giugno 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	848,375
Dollaro canadese	866,525
Franco svizzero	341,505
Corona danese	138,535
Corona norvegese	153,38
Corona svedese	191,255
Fiorino olandese	310,95
Franco belga	21,39
Franco francese	179,125
Lira sterlina	1505,05
Marco germanico	330,335
Scellino austriaco	46,153
Escudo portoghese	27,60
Peseta spagnola	12,487
Yen giapponese	2,828

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 339, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 5 marzo 1969, dal sig. Brunello Luigi, residente a Volpago del Montello (Treviso), avverso la decisione della Corte dei conti 8 giugno 1967, n. 66966, con la quale veniva respinto il ricorso giurisdizionale dallo stesso proposto contro il decreto ministeriale 1° marzo 1956, n. 1642412, che negava al ricorrente il diritto a trattamento pensionistico di guerra.

(6567)

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 333, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 20 agosto 1970 dal sig. Pedicelli Meneris, residente a Proceno (Viterbo), avverso il decreto ministeriale 2 febbraio 1970, n. 2406736, con il quale al medesimo venne negato il diritto a trattamento pensionistico di guerra.

(6566)

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 335, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 8 settembre 1967 dal sig. Godino Giuseppe, residente a Bologna, avverso il decreto ministeriale 25 marzo 1967, n. 2245688, con il quale al medesimo venne negato il diritto a trattamento pensionistico di guerra.

(6570)

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 345, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 10 marzo 1971 dal sig. Barba Generoso nell'interesse del figlio minore Barba Emo, residente a Roviano (Roma), avverso la decisione della Corte dei conti 2 aprile 1970, n. 32191, con la quale venne respinto il ricorso giurisdizionale dallo stesso proposto contro il decreto ministeriale 30 giugno 1959, n. 1863980, che negava al ricorrente il diritto a trattamento pensionistico di guerra.

(6564)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 262-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Jale » di Jannò Francesco, in Vicenza, via Cantarane, 13/15, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 262-VI » ha dichiarato che tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(6272)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 314-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Le-Gi » di Zoccai Lelio & C., in Zanè (Vicenza), via dell'Industria, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 314-VI » ha dichiarato che sei punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(6273)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 93-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Bicego Sperandio & C. S.d.f., in Vicenza, via S. Marco, 47, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 93-VI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(6274)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 102-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Oreficeria Giacomo Proto di Egle, Rodolfo Proto & F.lli e Moretti Dino S.a.s., in Vicenza, via Cadorna, 23, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 102-VI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(6275)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 197-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Dal Ferro Egidio, in Dueville (Vicenza), via G. Pascoli, 28, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1971-VI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(6276)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1976, registro n. 25 Finanze, foglio n. 64, è dichiarato inammissibile il ricorso in via straordinaria presentato dal sig. Munafò Rosario, coadiutore del registro, avverso il decreto ministeriale 6 febbraio 1973.

(6583)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1976, registro n. 26 Finanze, foglio n. 364, è stato respinto il ricorso presentato dal sig. Montuori Mario, cassiere principale delle tasse, avverso il provvedimento ministeriale 26 ottobre 1970, n. 358225.

(6584)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di un terreno in comune di Opicina

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1976, n. 84, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno di mq 224 sito lungo la strada statale n. 202 ed iscritto nel catasto del comune di Opicina (Trieste) al foglio n. 2038, particella n. 1134/2.

(6581)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 10, in data 15 maggio 1976, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di radioastronomia, Bologna.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di radioastronomia, Bologna.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto del legno, Firenze.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto del legno, Firenze.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di termodinamica chimica alle alte temperature, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di studi sulla ricerca e sulla documentazione, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per il trattamento dei minerali, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio elettronico tecnico, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al servizio elettronico tecnico, Roma.

Concorsi, per titoli e per esame colloquio, a due posti di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia, S. Giuliano Milanese (Milano).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la immunogenetica e la istocompatibilità, Torino.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di chimica e tecnologia dei composti metallorganici degli elementi di transizione, Venezia.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di biologia del mare, Venezia.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di biologia del mare, Venezia.

Si comunica che i termini per la presentazione delle domande scadranno il giorno 30 giugno 1976.

Per qualsiasi altra informazione gli interessati possono rivolgersi al Consiglio nazionale delle ricerche, servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 11, in data 17 maggio 1976, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di cibernetica e biofisica, Camogli (Genova).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche, Firenze.

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di biosintesi vegetali nelle piante di interesse agrario, Milano (riapertura dei termini).

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di radiobiochimica ed ecofisiologia vegetali, Montelibretti (Roma).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per ricerche sulla propulsione e sull'energetica, Peschiera Borromeo (Milano).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisica dell'atmosfera, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisica dell'atmosfera, Roma.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per il trattamento dei minerali, Roma.

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la meccanizzazione agricola, Torino.

Si comunica che i termini per la presentazione delle domande scadranno il giorno 1° luglio 1976 ad eccezione del bando relativo al laboratorio di biosintesi dei vegetali nelle piante di interesse agrario, Milano, i cui termini scadranno il 16 luglio 1976.

Per qualsiasi altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al Consiglio nazionale delle ricerche, servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(6884)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a quarantotto posti di capo ufficio in prova nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, relativo all'inquadramento del personale degli uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali;

Visto il regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, che modifica ed integra il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla ricostituzione delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed alla istituzione degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 23 febbraio 1968, n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, con il quale sono state approvate le nuove piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche del personale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire un concorso, per esami, per coprire venti posti di capo ufficio in prova (parametro 190) nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli UU.PP.I.C.A. (anno 1974);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire un nuovo concorso, per esami, per coprire altri ventotto posti di capo ufficio in prova (parametro 190) nel ruolo sopra indicato dei capi ufficio statistica degli UU.PP.I.C.A. (anno 1975);

Visto il parere favorevole n. 6/75 del 14 aprile 1975, espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione sui programmi di esame per l'ammissione nella carriera direttiva dei capi ufficio statistica degli UU.PP.I.C.A.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quarantotto posti di capo ufficio in prova (parametro 190) nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli uffici provinciali della industria, del commercio e dell'artigianato.

Dei suddetti quarantotto posti, ventiquattro sono riservati, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, salvo l'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al personale impiegatizio dei ruoli delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che sia provvisto del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti, escluso quello del limite massimo di età, necessari per accedere al presente concorso.

I posti che non venissero coperti nell'aliquota come sopra ripartita saranno conferiti agli altri candidati idonei del concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza; in scienze economiche e commerciali; in scienze politiche; in scienze sociali; in scienze sociali e politiche; in scienze sociali, politiche ed amministrative; in scienze applicate alla carriera diplomatica consolare; in economia e diritto; in scienze economiche e marittime (sezione armamenti); in scienze coloniali; in scienze statistiche e demografiche ed in scienze statistiche ed attuariali.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato per quei concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (ufficio protocollo Direzione generale affari generali).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali o quelle eventualmente riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni oppure i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e l'indicazione del preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni, sia positive che negative, di cui al precedente art. 5 del presente decreto di concorso e, richiamate allo schema esemplificativo, allegato *A*, non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza e preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazionne, i documenti redatti nelle forme prescritte che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato

emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, secondo le vigenti disposizioni in materia.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.), in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*), *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dello art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro, a norma dello art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

L'esame consterà di due prove scritte ed un colloquio, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) statistica metodologica, demografica ed economica;
2) economia politica e scienza delle finanze.

Colloquio:

il colloquio verterà, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

nozioni di diritto pubblico: costituzionale ed amministrativo;

nozioni di legislazione sociale;

legislazione sugli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

matematica finanziaria;

lingua francese o inglese a scelta del candidato, conversazione e traduzione di un brano di carattere tecnico-amministrativo (il candidato indicherà nella domanda la lingua prescelta).

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 20 e 21 dicembre 1976, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti o perchè la domanda di ammissione al concorso non risulta conforme allo schema esemplificativo allegato *A* al presente bando, dovranno presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

Art. 15.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 16.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una meda di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 477.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di capo ufficio in prova (parametro 190) nella carriera direttiva del ruolo dei capi ufficio statistica degli uffici provinciali della industria, del commercio e dell'artigianato e saranno confermati nella qualifica stessa se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta allo impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a capo ufficio in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumono regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1976
Registro n. 5 *Industria, foglio n.* 182

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . e residente in . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quarantotto posti di capo ufficio in prova (parametro 190) nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli UU.PP.I.C.A.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . in data . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . (5);

8) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua francese o inglese.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . (6).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario dichiarare di aver prestato servizio come impiegato presso pubblica amministrazione, indicando altresì gli eventuali motivi della risoluzione del rapporto di impiego.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6670)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Rinvio delle prove scritte del concorso, per esami, a sette posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1976, a modifica di quanto stabilito dall'art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto 1975, n. 8270, con il quale è stato bandito il concorso a sette posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'A.N.A.S., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 dell'8 aprile 1976, è stato disposto che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo alle ore 8 nei giorni 10 e 11 settembre 1976, presso il palazzo degli esami in Roma, via Girolamo Induno, 4.

(6983)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2073 del 28 dicembre 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara alla data del 30 novembre 1973;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria di merito formulata dalla competente commissione giudicatrice;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della predetta commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi dei sanitari dipendenti dai comuni e dalle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, indicato in premessa:

Nappo Ciro, punti 45,180;
Parente Antonio, punti 44, 658;
Sturabotti Bernardino, punti 38,130.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Ferrara, addì 18 maggio 1976

Il medico provinciale: BARCA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1034 del 18 maggio 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1973;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni in ordine di preferenza delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto l'art 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 aprile 1935, n. 281, in relazione all'art. 23 dello stesso regolamento, sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

I seguenti candidati classificati nella graduatoria di merito di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicati:

Nappo Ciro, via Mantova, 14/A, Vigarano Mainarda, condotta di Vigarano Pieve;

Parente Antonio, via Maielli, 31, frazione Beltiglio, Ceppolani (Benevento), condotta medica di S. Giuseppe di Comacchio;

Sturabotti Bernardino, via Roma, 65, Urbana (Padova), condotta medica unica di Voghiera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Ferrara, addì 18 maggio 1976

Il medico provinciale: BARCA

(6610)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Errata-corrige

Il titolo del decreto del medico provinciale 16 febbraio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 29 aprile 1976, sia nel sommario che nel testo, in luogo di: « Commissione giudicatrice del concorso a posti di *ufficiale sanitario* vacanti nella provincia di Reggio Calabria », deve leggersi: « Commissione giudicatrice del concorso a posti di *medico condotto* vacanti nella provincia di Reggio Calabria ».

(6477)

OSPEDALE « A. ANGELUCCI » DI SUBIACO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgone le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione della domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Subiaco (Roma).

(6904)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1976, n. **16**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 dicembre 1965, n. 30 e alla legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, concernenti interventi in materia di calamità naturali. Rifinanziamento della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 13 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 dicembre 1965, n. 30, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a disporre studi e progettazioni di opere di interesse della Regione — anche mediante affidamento di incarichi ad enti locali, a consorzi ed a liberi professionisti — per la sistemazione di bacini idrografici, allo scopo di assicurare il regolare deflusso delle acque, prevenire esondazioni, conservare e proteggere i litorali marini interessati dal loro trasporto solido ».

Art. 2.

L'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione regionale, entro i limiti della propria competenza, è autorizzata ad eseguire opere atte a prevenire calamità naturali, nonchè a provvedere, in occasione di dette calamità, al ripristino di impianti pubblici di preminente interesse per l'economia, alle opere di soccorso, urgenti ed inderogabili, quali puntellamenti, demolizioni, sgomberi ed altre opere a tutela della pubblica incolumità, ripristino provvisorio del collegamento stradale e di altre vie di comunicazione, ripristino di acquedotti e di altre opere igieniche, limitatamente ai lavori indispensabili di salvaguardia dell'igiene pubblica, nonchè costruzione di ricoveri per persone non abbienti rimaste senza tetto.

L'amministrazione regionale è inoltre autorizzata, entro i limiti della propria competenza, ad eseguire lavori ed opere a salvaguardia dell'igiene pubblica o per prevenire situazioni di pericolo nei riguardi dell'igiene pubblica stessa, purchè derivanti da un evento naturale ».

Art. 3.

L'art. 6-*bis* della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, è così sostituito:

« L'amministrazione regionale è inoltre autorizzata, sempre entro i limiti della propria competenza, ad assumere la spesa per la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare o per la ristrutturazione e l'ampliamento di fabbricati esistenti da adibire ad abitazione di persone dimoranti in case minacciate, distrutte ovvero irreparabilmente danneggiate da frane o da altre calamità naturali.

Ai fini di cui al comma precedente, le segnalazioni di pericolo o di calamità in atto sono fatte dalle amministrazioni comunali e devono essere accompagnate dall'elencazione descrittiva degli edifici interessati dagli eventi calamitosi e dall'indicazione dei rispettivi occupanti.

Le amministrazioni comunali individuano inoltre le aree necessarie alle nuove costruzioni, od i fabbricati da ampliare o ristrutturare.

Le opere, a seguito di adeguato accertamento tecnico, sono deliberate dalla giunta regionale, la quale può disporre — limitatamente alla costruzione di alloggi — che le stesse siano eseguite con i fondi destinati all'art. 2, lettera *a*), della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, anche in deroga a programmi già approvati.

Ai fini dell'attuazione delle opere di cui al presente articolo, la Regione si avvale degli II.AA.CC.PP. i quali provvedono, ove occorra, alle occupazioni ed espropriazioni necessarie, acquisiscono la proprietà delle case costruite, ristrutturate o ampliate e ne curano la assegnazione e la gestione.

Gli interventi di cui al presente articolo disposti ai sensi del terzo comma con i fondi destinati all'art. 2, lettera *a*), della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, seguono la disciplina prevista dalla legge regionale n. 65 stessa.

Per gli interventi diversi da quelli di cui al comma precedente, l'assessore ai lavori pubblici approva il progetto e fissa altresì, qualora lo ritenga necessario, senza pregiudizio delle competenze del sindaco previste all'art. 6, il termine e le modalità di demolizione delle case minacciate o irrimediabilmente danneggiate; il relativo provvedimento va notificato agli interessati a cura dell'amministrazione comunale ».

Art. 4.

Per gli scopi previsti dalla legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, è autorizzata, nell esercizio finanziario 1976, l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni.

Detto maggior onere fa carico al cap. 6701 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, il cui stanziamento, per il piano 1976-79, viene elevato a lire 3 miliardi, di cui 1.500 milioni per l'esercizio 1976.

Alla corrispondente maggior spesa di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano pluriennale della spesa per il quadriennio 1976-79 e del bilancio regionale 1976 (elenco 5 - Progetti - Interventi per opere di irrigazione e di difesa del suolo).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 13 maggio 1976

COMELLI

(6697)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° marzo 1976, n. **6-58**/Legisl.

Modifiche ed integrazioni del regolamento concernente la disciplina dell'assegnazione e del godimento degli alloggi di edilizia abitativa pubblica.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 20 *aprile* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, ed in particolare gli articoli 11, 12 e 13;

Vista la legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, ed in particolare gli articoli 32, 35 e 49;

Visto l'art. 16, primo comma, della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 7;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 946-36/1-XIII del 27 febbraio 1976;

Decreta:

Art. 1.

Al regolamento concernente la disciplina dell'assegnazione e del godimento degli alloggi di edilizia abitativa pubblica sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 6. — al punto 1), lettera *a*), dell'art. 6, le classi di reddito ivi indicate sono sostituite dalle seguenti:

inferiore	a L. 100.000	punti	8
da L. 100.000	a L. 150.000	»	7
da L. 150.001	a L. 200.000	»	6
da L. 200.001	a L. 250.000	»	5
da L. 250.001	a L. 300.000	»	4
da L. 300.001	a L. 350.000	»	3
da L. 350.001	a L. 450.000	»	1
oltre L. 450.000		»	0

Al punto 1), dopo la lettera *b*), è inserito il seguente comma:

« Nel caso in cui concorrente sia uno dei coniugi a minor reddito, è computato per intero quello dell'altro coniuge a maggior reddito ».

Il punto 3) è sostituito dal seguente:

« 3) *Anzianità di residenza o di lavoro del comprensorio in cui sorgono le costruzioni.*

Sono attribuiti:

per ogni triennio di residenza o di lavoro nel comprensorio in cui sorgono le costruzioni punti 1,
fino ad un massimo di punti 3 ».

Nell'ultimo comma, la parola « soltanto » è soppressa, e alle parole « punti 1) e 2) » sono sostituite le parole « punti 1), 2) e 3) ».

Art. 11. — all'art. 11, sesto comma, fra la parola « lavoro. » e le parole « In tal caso » sono inserite le parole « ovvero quando la rinuncia sia motivata da gravi necessità familiari ».

Art. 13. — l'ultimo comma dell'art. 13 è soppresso.

Art. 2.

Norma transitoria

All'eventuale aggiornamento delle graduatorie, previsto dal primo comma dell'art. 9, si provvederà sulla base dei criteri come modificati con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 1° marzo 1976

GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1976
Registro n. 14, *foglio n.* 185

(5471)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 marzo 1976, n. 7-59/Legisl.

Modifiche al regolamento per l'uso di automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 4 *maggio* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il regolamento per l'uso di automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia, approvato con proprio decreto n. 26 del 9 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1962, registro n. 1, foglio n. 19, modificato con successivi decreti di cui l'ultimo è il n. 18-49/Legisl. del 5 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1976, registro n. 7, foglio n 119;

Vista l'opportunità di modificare l'art. 27 del predetto regolamento;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1535-518/11-I. Pers., del 18 marzo 1976;

Decreta:

Con decorrenza 22 marzo 1976, l'art. 27 del regolamento predetto, sostituito con decreti del presidente della giunta provinciale n. 31 del 22 novembre 1962, n. 273-273/Legisl. del 23 giugno 1969, n. 411-1322/Legisl. del 3 novembre 1971, n. 4-1739/Legisl. del 4 febbraio 1974, n. 24-14/Legisl. del 17 giugno 1974, n. 28-18/Legisl. del 7 ottobre 1974 e n. 18-49/Legisl. del 5 dicembre 1975, è sostituito dal seguente:

« Per l'uso di automezzi e motomezzi di cui sopra viene accordata un'indennità chilometrica comprensiva di ogni spesa di acquisto, manutenzione, tasse, esercizio delle macchine (benzina, olio, ecc.) nelle seguenti misure:

a) per le automobili fino a 800 cc . . . L. 70/Km
b) per le automobili oltre gli 800 cc . . . » 95/Km
c) per i motocicli e motoscooters fino a 125 cc » 26/Km
d) per i motocicli e motoscooters oltre i 125 cc » 34/Km

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, addì 22 marzo 1976

GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1976
Registro n. 15, *foglio n.* 71.

(5681)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761530)